



Circolare Speciale **26/2023** Straordinaria pagine: 52

# Fascicolo di bilancio

## Indice

Adempimenti finali per approvazione del bilancio	Pag. 2
Principi di redazione del bilancio d'esercizio	Pag. 5
Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili	Pag. 9
Riduzione del capitale sociale per perdite	Pag. 14
Sospensione degli ammortamenti 2022	Pag. 16
Nota integrativa al bilancio di esercizio	Pag. 17
Rendiconto finanziario	Pag. 25
Relazione sulla gestione	Pag. 31
Assemblee online fino al 31.07.2023	Pag. 38
Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio	Pag. 41
Verbale Consiglio di Amministrazione per differimento approvazione del bilancio	Pag. 42
Verbale assemblea ordinaria: approvazione del bilancio	Pag. 43
Verbale assemblea ordinaria: approvazione del bilancio – S.r.l. a socio unico	Pag. 47
Verbale assemblea deserta	Pag. 48
Verbale assemblea ordinaria: approvazione del bilancio e distribuzione utili	Pag. 49
Richiesta di registrazione e adempimenti successivi	Pag. 50

Le schede sono costituite da una serie di prospetti operativi, utilizzabili per la raccolta dei dati necessari alla compilazione del bilancio, che devono essere impiegati in modo critico e che possono richiedere adattamenti alle specifiche esigenze nonché alle evoluzioni e interpretazioni della normativa fiscale e contabile.



[Scarica la Circolare Speciale in formato Word](#)



## Adempimenti finali per approvazione del bilancio

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. Si ricorda che è necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl.

In relazione al bilancio dell'esercizio 2022 non è stata prorogata la disposizione emergenziale che consentiva di approvare i rendiconti nel termine lungo di 180 giorni; in base all'art. 2364 c.c., l'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno sulla base del termine stabilito dallo statuto e, comunque, non oltre 120 giorni dalla chiusura del periodo amministrativo. Con riferimento all'anno in corso e valutando una situazione di esercizi coincidenti con l'anno solare, la scadenza sarebbe il 30.04.2023 che, però, cadendo di domenica ed essendo seguito da un giorno festivo (1.05.2023), fa slittare il termine al 2.05.2023. Dalla data di (prima) convocazione dell'assemblea sono concatenati, a ritroso, tutta una serie di termini che scandiscono la formazione della bozza del bilancio d'esercizio e la redazione dei documenti a esso allegati. Il fascicolo contenente la bozza del bilancio d'esercizio dovrà, infatti, restare depositato in copia, ai sensi dell'art. 2429, c. 3 c.c., presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l'assemblea di modo che la compagine sociale sia in condizione di visionarlo ed eventualmente fare osservazioni a riguardo. Tale termine, per quest'anno, dovrà essere anticipato al 15.04.2023, cadendo il giorno 16 di domenica. L'art. 2429, c. 1 c.c. anticipa ulteriormente la data di redazione della bozza del bilancio d'esercizio per poterla comunicare al collegio sindacale e/o al soggetto incaricato della revisione almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Cadendo quest'anno di domenica il termine del 2.04.2023, la consegna del progetto di bilancio dovrà necessariamente anticiparsi al 1.04.2023.

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini indicativi	
		Ordinari	Bilancio consolidato o particolari esigenze
<ul style="list-style-type: none"> <li>Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- stato patrimoniale;</li> <li>- conto economico;</li> <li>- nota integrativa;</li> <li>- rendiconto finanziario (se obbligatorio).</li> </ul> </li> </ul>	Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i <b>30</b> giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.	<b>31.03<sup>1</sup></b>	<b>30.05<sup>1</sup></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria).</li> <li>Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.</li> </ul>	Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i <b>15 giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato.</b>		
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.	Entro i <b>15</b> giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. E fino a quando il bilancio non sia approvato.	<b>15.04<sup>1</sup></b>	<b>14.06<sup>1</sup></b>
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea <sup>2</sup> .	Entro gli <b>8</b> giorni precedenti l'adunanza.	<b>22.04<sup>1</sup></b>	<b>21.06<sup>1</sup></b>
Assemblea di approvazione del bilancio <sup>3</sup> .	Entro <b>120</b> giorni dalla chiusura dell'esercizio <sup>4</sup> .	<b>30.04<sup>1</sup></b>	<b>29.06<sup>1</sup></b>
Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).	Entro <b>30</b> giorni dall'approvazione del bilancio.	<b>30.05<sup>1</sup></b>	<b>29.07<sup>1</sup></b>
Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.	Entro l'ultimo giorno del <b>11° mese</b> successivo alla chiusura del periodo d'imposta.	<b>30.11</b> (se l'esercizio coincide con l'anno solare)	
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari.	Entro <b>3 mesi</b> dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.	È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati su supporti cartacei nei termini di legge.	

- Note**
- In caso di anno bisestile si toglie un giorno.
  - L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese (art. 2479-bis C.C.).
  - L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
  - Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 C.C.).



**Adempimenti finali per approvazione del bilancio (segue)**

<b>ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO</b>	<b>Redazione del progetto di bilancio</b> Secondo schemi obbligatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato patrimoniale.</li> <li>• Conto economico.</li> <li>• Nota integrativa.</li> <li>• Rendiconto finanziario (solo per i bilanci in forma ordinaria).</li> </ul>	<b>Da parte degli amministratori.</b>	
	<b>Stesura della relazione sulla gestione (se obbligatoria)</b>	Da riportare sul libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.		
	<b>Comunicazione del bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo</b>	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.		
	<b>Controllo del bilancio e della relazione sulla gestione, con successiva redazione della relazione degli organi di controllo</b>	Da riportare sull'apposito libro.	Da parte del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale.	
	<b>• Deposito del bilancio presso la sede della società unitamente a:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- relazione sulla gestione;</li> <li>- relazione degli organi di controllo;</li> <li>- copie integrali degli ultimi bilanci delle società controllate oppure, in alternativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società incluse nel consolidamento;</li> <li>- prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.</li> </ul>		<b>Durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato il bilancio.</b> I soci possono prenderne visione	
	<b>Convocazione assemblea dei soci per approvazione bilancio</b>	S.p.a.	L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o in un quotidiano indicato nello statuto, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea; il termine è aumentato a 30 giorni per le società quotate. Tali adempimenti sono derogabili ai sensi dell'art. 2366, c. 3 C.C., se previsto nello statuto, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, consentendo la convocazione con avviso ai soci mediante mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea.	<b>Assemblea da tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</b>
	<b>Convocazione assemblea dei soci per approvazione bilancio</b>	S.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo (art. 2479-bis).</li> <li>• L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.</li> </ul>	
	<b>Avviso di convocazione</b>		L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare; è opportuno che rechi le indicazioni per l'eventuale seconda convocazione.	
	<b>Assemblea totalitaria</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le S.r.l. la deliberazione è altresì adottata a prescindere dalle modalità di convocazione quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti, o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (art. 2479-bis C.C.).</li> <li>• In mancanza della convocazione formale, l'assemblea di S.p.a. è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (art. 2366 C.C.).</li> </ul>	



**Adempimenti finali per approvazione del bilancio (segue)**

**Delibera di approvazione del bilancio** e, nella stessa sede, delibera sulla destinazione degli utili.

**Da riportare sul libro delle assemblee dei soci.**

**Distribuzione utili**  
Art. 27, cc. 1 e 5 D.P.R. 600/1973

- La società di capitali opera una ritenuta del 26,00%, a titolo d'imposta sugli utili, in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni, non possedute nell'esercizio dell'impresa.
- Le ritenute sui dividendi devono essere versate entro il 15.04, 15.07, 15.10 e 15.01 di ciascun anno, se operate nel trimestre solare precedente (art. 8, n. 5 D.P.R. 602/1973).
- In relazione a **partecipazioni qualificate**<sup>1</sup> non deve essere operata alcuna ritenuta, per gli utili maturati fino al 2017.
- Per gli utili **maturati e percepiti** dal 2018 si applica la ritenuta d'imposta del 26%<sup>2</sup>.

La **delibera** di distribuzione di utili ai soci deve essere assoggettata a **registrazione** (art. 4 Tariffa, Parte Prima D.P.R. 131/1986) entro **20** giorni dalla delibera stessa (Risoluzione 22.11.2000, n. 174/E).

- **Invio telematico del bilancio al Registro delle Imprese, unitamente a:**
  - verbale dell'assemblea che approva il bilancio;
  - relazione sulla gestione (se obbligatoria);
  - relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale;
  - elenco dei soci, riferito alla data di approvazione del bilancio.

**Entro 30 giorni dall'approvazione (art. 2435 C.C.)**

I documenti devono essere conservati per 10 anni.

**ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

**Elenco soci**

S.p.a. e S.a.p.a. non quotate

- Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio deve essere depositato, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'elenco dei soci alla data dell'assemblea che approva il bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute e dei soggetti, diversi dai soci, che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime.
- L'elenco deve essere corredato con l'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci, a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Nel caso in cui non vi sia stata alcuna variazione, rispetto a quello già depositato, l'elenco non deve essere inviato (ma confermato).

Circ. Consiglio nazionale notariato 21.08.1993, n. 1943

Art. 12 D.P.R. 558/1999

S.r.l.

**È stato abrogato l'obbligo di tenuta del libro dei soci in capo alle S.r.l.**, con conseguente modifica delle disposizioni dell'art. 2478-bis C.C.

Pertanto, in sede di deposito al Registro delle Imprese del bilancio, **non deve più essere allegato l'elenco dei soci.**

Art. 16, c. 12-octies D.L. 185/2008

**Note**

1. Sono non qualificate le partecipazioni, i titoli o diritti che rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria non superiore al 2% o al 20% (società di capitale), ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 5% o al 25% (società di persone), secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (art. 67, c. 1, lett. c-bis Tuir).
2. **La disciplina** previgente **resta in vigore per gli utili maturati fino all'esercizio 2017** e la cui distribuzione è **deliberata dal 1.01.2018 al 31.12.2022.**



**Principi di redazione del bilancio d'esercizio**

Gli articoli 2423 e 2423-bis Codice Civile contengono i principi generali di redazione del bilancio. In particolare, l'art. 2423, c. 3-bis C.C. dispone che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. L'OIC ha pubblicato il documento **OIC 11**, intitolato **"Finalità e postulati del bilancio d'esercizio"** per recepire le modifiche legislative introdotte dal D. Lgs. 139/2015, improntate ai principi di prevalenza della sostanza sulla forma (o rappresentazione sostanziale) e di rilevanza.

BILANCIO	<b>Redazione</b>	Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio.	
	<b>Composizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stato patrimoniale (art. 2424 C.C.).</li> <li>Conto economico (art. 2425 C.C.).</li> <li>Rendiconto finanziario.</li> <li>Nota integrativa (art. 2427 C.C.).</li> </ul>	
<b>PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE</b> Art. 2423 C.C.	<b>Moneta di conto</b>	Unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.	
	<b>Chiarezza</b>	Il bilancio deve essere redatto con chiarezza.	
	<b>Rappresentazione veritiera<sup>1</sup> e corretta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>situazione patrimoniale;</li> <li>situazione finanziaria;</li> <li>risultato economico dell'esercizio.</li> </ul> </li> </ul>	Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.
	<b>Informazioni complementari</b>	Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.	
	<b>Deroga per irrilevanza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa <b>quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.</b></li> <li>Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.</li> </ul>	
<b>PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE</b> Art. 2423-ter C.C.	<b>Comparazione con l'esercizio precedente</b>	Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla disposizione.	Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo dell'esercizio precedente.
	<b>Divieto compensi di partite</b>	Sono vietati i compensi di partite.	
		Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate.	La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Nota<sup>1</sup>

L'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato.



**Principi di redazione del bilancio d'esercizio (segue)**

**Tavola n. 1**

**Principi generali di redazione del bilancio (art. 2423-bis Codice Civile)**

- La valutazione delle voci deve essere fatta secondo **prudenza** e nella **prospettiva della continuazione dell'attività**.
- La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
- Si possono indicare **esclusivamente gli utili realizzati** alla data di chiusura dell'esercizio.
- Si deve tenere conto dei **proventi** e degli **oneri di competenza** dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.
- Si deve tenere conto dei **rischi** e delle **perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura** di questo.
- Gli **elementi eterogenei** ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.

I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

**Deroghe** a tale principio sono consentite in **casi eccezionali**; la nota integrativa deve motivare la deroga, indicando l'influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

**Tavola n. 2**

**Postulati del bilancio (Oic)**

<b>Prudenza</b>	Sulla base di quanto previsto dal Codice Civile, sono individuate altre fattispecie di applicazione pratica del postulato. Ad esempio, gli utili derivanti dall'iscrizione di imposte anticipate sono rilevati solo se ragionevolmente certi, mentre tale cautela non è prevista per le imposte differite.
<b>Prospettiva della continuità aziendale</b>	Gli amministratori devono acquisire tutte le informazioni relative alla permanenza del presupposto della continuità aziendale. Se vengono a conoscenza del fatto che in un arco temporale futuro di almeno 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio intervenga, o è probabile che intervenga, una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2184 C.C., ne devono tenere conto nella redazione del bilancio d'esercizio e darne adeguata informativa.
<b>Rappresentazione sostanziale</b> Sostanza dell'operazione o del contratto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarle con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici.</li> <li>• L'analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria.</li> </ul>
<b>Competenza</b>	Si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.
<b>Costanza nei criteri di valutazione</b>	I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, salvi casi eccezionali. Ciò rende più agevole l'analisi dell'evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società da parte dei destinatari del bilancio riducendo, al contempo, i margini di discrezionalità degli amministratori.
<b>Rilevanza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto complessivo del bilancio.</li> <li>• Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi sia quantitativi.</li> <li>• I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio.</li> <li>• I fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.</li> </ul>
<b>Comparabilità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.</li> <li>• <b>L'OIC 29</b> "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" disciplina la declinazione pratica di tale previsione e, in particolare, gli effetti che si producono sul bilancio comparativo in conseguenza dei cambiamenti di principi contabili o correzione di errori rilevanti.</li> <li>• Il processo di formazione del bilancio deve essere condotto con neutralità da parte del redattore, ossia deve essere scevro da distorsioni preconcepite nell'applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio.</li> </ul>

**Principi di redazione del bilancio d'esercizio (segue)****PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE****PRESUPPOSTO FONDAMENTALE**

Il principio OIC 11 definisce il concetto di continuità aziendale come "la capacità dell'impresa di costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale, relativo ad un **periodo di almeno 12 mesi** dalla data di riferimento del bilancio".

Il principio della continuità aziendale, come ricorda l'art. 2423-bis, c. 1, n. 1, C. C., è uno dei presupposti fondamentali cui l'organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio.

L'organo amministrativo deve procedere alla valutazione delle voci di bilancio **nella prospettiva della continuità aziendale**, tenendo conto che l'azienda costituisce un **complesso economico funzionante** destinato alla **produzione di reddito**.

- Conseguentemente, le attività e le passività devono essere valutate e classificate tenendo conto che l'impresa è in grado di procedere nel normale svolgimento della sua attività per un prevedibile periodo di almeno 12 mesi.
- Nella valutazione si devono considerare, pertanto, anche i fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Anche per il bilancio relativo al 2022, rientrano gli effetti delle sanzioni inflitte ai Paesi Russi in conseguenza della guerra scatenata in Ucraina.

La valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività anche nel caso in cui la direzione aziendale riscontri **significative incertezze** in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso funzionante nell'arco temporale di riferimento.

**Nella nota integrativa** devono essere indicate **specifiche informazioni**.

**VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO**

La **direzione aziendale, una volta ravvisata l'insussistenza della continuità aziendale** (sia nel caso in cui si sia manifestata o non si sia ancora manifestata una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del C.C.) e **ritenuto che non ci sia alternativa alla cessazione dell'attività**, deve procedere alla valutazione del bilancio attenendosi ai criteri di **funzionamento** (mantenendo i criteri di valutazione nella prospettiva di continuazione dell'attività nel caso in cui non siano accertate le cause di scioglimento), senza però tralasciare di considerare **l'impatto derivante dal limitato orizzonte temporale residuo** (ancor più ristretto nel caso si siano manifestate le cause di scioglimento).

Infatti, la valutazione secondo i criteri di liquidazione sono adottabili solo dopo l'avvio della procedura liquidatoria.

- Ad esempio si dovrà effettuare:
  - la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso;
  - la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni, tenuto conto che il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale. In tali situazioni, si fa riferimento al fair value;
  - la rilevazione di eventuali contratti onerosi esistenti;
  - la revisione delle relazioni di copertura alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
  - la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate alla luce delle mutate prospettive aziendali.

La nota integrativa deve dare ampia informativa delle circostanze e degli effetti di tali valutazioni sulla situazione patrimoniale ed economica.



**Principi di redazione del bilancio d'esercizio (segue)**

**SEGNALAZIONI  
NELLA NOTA  
INTEGRATIVA**

Nel caso in cui si dovessero riscontrare incertezze nella valutazione prospettica della continuità aziendale sarà compito della direzione dell'azienda riportare, con chiarezza, nella nota integrativa **le informazioni relative ai "fattori di rischio"**, alle **"assunzioni effettuate"** e alle **"incertezze identificate"**, nonché ai **"piani aziendali futuri"** predisposti per fronteggiare tali incertezze, nonché le ragioni che qualificano la significatività delle incertezze e le, conseguenti, ricadute che possano avere sulla continuità aziendale.

- Nella nota integrativa deve essere fornita adeguata informativa anche in relazione agli effetti conseguenti all'applicazione della disciplina sulla sterilizzazione delle perdite, che è stata prorogata anche per il bilancio al 31.12.2022.
- La scelta di rinviare la copertura della perdita significativa deve considerare le effettive prospettive di recupero nell'orizzonte di un riassorbimento, che deve risultare almeno probabile (studio Notariato 88-2021/I), per non generare conseguenze sulla prospettiva della continuità aziendale.

**RELAZIONE  
SULLA GESTIONE**

- Laddove siano presenti dubbi di continuità aziendale, l'impresa - richiamando anche il contenuto della Nota integrativa - espone le modalità e le attività per mezzo delle quali si auspica un ripristino dell'equilibrio economico e finanziario o altrimenti le operazioni da porre in essere per reagire alla crisi in essere.
- Le informazioni contenute nella nota integrativa, se rilevanti, sono riproposte e ampliate nella Relazione sulla gestione, tenendo in considerazione elementi non sempre riportati nella Nota integrativa, quali le connessioni con le operazioni intraprese per garantire la continuità aziendale con l'evoluzione strategica e futura dell'attività, l'illustrazione delle assunzioni alla base del piano e un esame più dettagliato concernente l'analisi macro e micro economica considerata.

**MONITORAGGIO  
DELLA CONTINUITÀ  
AZIENDALE**

Nel Codice della crisi d'impresa il principio della continuità aziendale è uno degli elementi chiave, che quindi deve essere maggiormente monitorato al fine di **evidenziare sul nascere lo stato di crisi** e definire così le **opportune contromisure**.

Il monitoraggio della continuità aziendale, integrato dall'esame degli indicatori della crisi, deve stabilmente entrare nelle procedure di controllo effettuate dagli organi sociali e dai revisori delle imprese, al fine di far emergere in tempi utili i segnali della crisi.

Lo stato di crisi è definito come "lo stato del debitore che **rende probabile l'insolvenza** e che si manifesta con l'**inadeguatezza dei flussi di cassa** prospettici a far fronte alle obbligazioni **nei successivi 12 mesi**".

**ASSETTI  
ORGANIZZATIVI**

- Ai sensi dell'art. 2086 C.C. l'imprenditore che opera in forma collettiva o societaria deve:
  - istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato;
  - assicurarsi che tale assetto sia in grado di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale;
  - attivarsi senza indugio per adottare strumenti che consentano il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

**Obblighi**

- **L'imprenditore individuale** deve adottare **misure idonee** a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
- **L'imprenditore collettivo** deve istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.



**Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili**

Il D. Lgs. 83/2022 ha apportato modifiche al D. Lgs. 14/2019 (codice della crisi), in particolare sopprimendo le pregresse definizioni di allerta e specificando meglio gli ambiti degli adeguati assetti di cui all'art. 2086 C.C. in vigore dal marzo 2019. Con il decreto, in vigore dal 15.07.2022, sono fornite indicazioni su come individuare gli adeguati assetti, declinati secondo la natura, la dimensione e la complessità dell'impresa, specificando i segnali di allarme che tali presidi devono rilevare. La norma ha un impatto anche sulla responsabilità attribuita agli organi societari sull'organizzazione dell'impresa, nonché sull'attività dell'organo di controllo, chiamato a vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo predisposto. Il D.L. 73/2022 ha inoltre aumentato le soglie al cui superamento l'Agenzia delle Entrate effettua una comunicazione, con l'invito ad avviare la composizione negoziata della crisi.

**MONITORAGGIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE**

Il principio della continuità aziendale (art. 2423-bis, c. 1, n. 1, C.C.) è uno dei presupposti fondamentali cui l'organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio.

Nel codice della crisi d'impresa il principio della continuità aziendale è uno degli elementi chiave, che deve essere monitorato al fine di evidenziare sul nascere **lo stato di crisi** e definire così le opportune **contromisure**.

Lo stato di crisi è definito come lo stato del debitore che **rende probabile l'insolvenza** e che si manifesta con **l'inadeguatezza dei flussi di cassa** prospettici a far fronte alle obbligazioni **nei successivi 12 mesi**.

1. La perdita di continuità aziendale riguarda la **incapacità dell'impresa di continuare a operare**, in un arco temporale definito, come entità in funzionamento.
2. La crisi è lo stato **di difficoltà economico-finanziaria** che rende probabile l'insolvenza in un arco temporale ristretto.
3. L'insolvenza riguarda **l'incapacità del debitore ad assolvere** regolarmente le proprie obbligazioni.

A ciascuna di queste fasi corrispondono precisi criteri di gestione dell'impresa e strumenti di reazione di natura diversa: mentre nel caso della perdita di continuità aziendale, il criterio di azione nella gestione è quello dell'interesse dei soci e gli strumenti di reazione sono quelli di natura privatistica (ad esempio aumenti di capitale o assunzione di nuovi finanziamenti), nella situazione di crisi o insolvenza, diventa preminente l'interesse dei creditori e gli strumenti da utilizzare sono quelli previsti dal nuovo codice della crisi e nei casi più gravi quelli di natura concorsuale e giudiziale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione).

**ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE**

- L'imprenditore che opera in forma **societaria o collettiva** deve:
  - istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;
  - attivarsi senza indugio per adottare strumenti che consentano il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

**Obblighi**

- **L'imprenditore individuale** deve adottare **misure idonee** a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
- **L'imprenditore collettivo** deve istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

**LISTA DI CONTROLLO**

È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio.

- Sulla piattaforma sono disponibili:
  - una **lista di controllo** particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
  - un **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
  - un **protocollo** di conduzione della composizione negoziata accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
- La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal D.M. Giustizia 28.09.2021.

La presenza dei segnali di allarme previsti dall'art. 3 D. Lgs. 14/2019 fa **presumere l'esistenza della crisi**.



## Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (segue)

### MONITORAGGIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

- Per assetto organizzativo si intende:
  - il sistema di **funzionigramma** e di **organigramma** e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità;
  - il **complesso procedurale di controllo**.

- Un assetto organizzativo è adeguato se:
  - presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale;
  - può quindi consentire, agli amministratori preposti, una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e alla sua composizione.

- In via generale, un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando presenta i seguenti requisiti, in relazione alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale:
  - **organizzazione gerarchica**;
  - redazione di un **organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni**, dei compiti e delle linee di responsabilità esercizio dell'attività decisionale e direttiva della società da parte dell'amministratore delegato nonché dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
  - sussistenza di **procedure** che assicurano l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi anche con riferimento alle società controllate;
  - esistenza di **procedure** che assicurino la presenza di personale con adeguata professionalità e competenza a svolgere le funzioni assegnate;
  - presenza di **direttive e di procedure aziendali**, loro aggiornamento periodico ed effettiva diffusione.

### REQUISITI DI ADEGUATEZZA

- **Le misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e gli adeguati assetti istituiti devono consentire di:**
  - a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  - b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e i segnali di allarme;
  - c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

- **Costituiscono segnali di allarme:**
  - a) l'esistenza di **debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni** pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  - b) l'esistenza di **debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  - c) l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche** e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  - d) l'esistenza di una o più delle seguenti esposizioni debitorie, che comportano l'obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies):
    - **debito verso l'Inps** per contributi previdenziali, scaduto da più di 90 giorni, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, superiore al 30% di quelli dell'esercizio precedente e superiore a € 15.000;
    - **debito verso l'Inps** scaduto da più di 90 giorni, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, superiore a € 5.000;
    - **debito verso l'Inail** per premi assicurativi scaduto e non versato da più di 90 giorni e superiore a € 5.000;
    - **debito per Iva**, risultante dalla comunicazione periodica, scaduto e non versato superiore a € 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
    - **debito tributario in riscossione** accertato e scaduto da più di 90 giorni, superiore a € 100.000 per le imprese individuali, a € 200.000 per le società di persone e a € 500.000 per le altre società (società di capitali).



**Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (segue)**

**SEGNALAZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

- Gli obblighi di segnalazione all'imprenditore e all'eventuale organo di controllo posti a carico dell'Agenzia delle Entrate (art. 30-sexies D.L. 152/2021) sussistono in relazione all'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo **all'Iva**, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'art. 21-bis D.L. 78/2010, di importo **superiore a € 5.000** e, comunque, **non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari** risultante dalla dichiarazione relative all'anno d'imposta precedente; la segnalazione verrà in ogni caso inviata se il debito è **superiore a € 20.000**.
- Le segnalazioni dall'Agenzia delle Entrate sono inviate **contestualmente** alla comunicazione di irregolarità di cui all'art. 54-bis D.P.R. 633/1972. La contestualità costituisce la novità normativa e, comunque, **non oltre 150 giorni** dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 21-bis D.L. 78/2010.
- Le segnalazioni decorrono dai debiti risultanti dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis D.L. 78/2010) relative al **2° trimestre 2022**.

Tavola n. 1

**Sezione 1 – Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (allegato al D.M. Giustizia 28.09.2021)**

<p><b>Finalità</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il test è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il <b>rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato</b> e quella dei <b>flussi finanziari liberi</b> che possono essere posti annualmente al suo servizio.</li> <li>• In particolare, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d'impresa, ci si può limitare ad esaminare l'indebitamento ed i dati dell'andamento economico attuale, depurando quest'ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio, effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti).</li> <li>• Il test non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.</li> <li>• Il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell'imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare.</li> </ul>
<p><b>Debito da ristrutturare</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'entità del debito che deve essere ristrutturato è pari a:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- debito scaduto di cui relativo ad iscrizioni a ruolo;</li> <li>- (più) debito riscadenziato o oggetto di moratorie;</li> <li>- (più) linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo;</li> <li>- (più) rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni;</li> <li>- (più) investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare;</li> <li>- (meno) ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale;</li> <li>- (meno) nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti;</li> <li>- (meno) stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel 1° anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>TOTALE [A]</b> Tale debito, nel caso in cui si ritenga ragionevole ottenere uno stralcio di parte di esso, può essere figurativamente ridotto, ai soli fini della conduzione del test, dell'ammontare di tale stralcio.</p>
<p><b>Flussi finanziari annui al servizio del debito</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I flussi annui al servizio del debito che la gestione dell'impresa è mediamente in grado di generare a regime prescindendo dalle eventuali iniziative industriali sono pari a:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- stima del <b>Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo (Oic 9-Business plan), prima delle componenti non ricorrenti</b>, a regime</li> <li>- (meno) investimenti di mantenimento annui a regime</li> <li>- (meno) imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte</li> </ul> </li> </ul> <p><b>TOTALE [B]</b> Se l'impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal 2° anno, flussi annui di cui a [B], superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato [A] e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito [B].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per componenti non ricorrenti si intendono i valori per i quali l'art. 2427, c. 1, n. 13 c.c. richiede l'indicazione in nota integrativa, riguardanti "l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali".</li> <li>• L'obiettivo di tale informativa, ai sensi dell'Oic12, par. 115, è consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l'eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d'esercizio, non sono ripetibili nel tempo.</li> <li>• Alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, sono:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti;</li> <li>- cessioni di attività immobilizzate;</li> <li>- ristrutturazioni aziendali e operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d'azienda).</li> </ul> </li> </ul>



**Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili**  
**(segue)**

Tavola n. 1

Sezione 1 – Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (allegato al D.M. Giustizia 28.09.2021) (segue)

**Risultato del rapporto**

- Il risultato del rapporto fornisce una prima indicazione di massima:
  - del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria;
  - del volume dell'esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione;
  - dell'entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity.
- In particolare:
  - un rapporto **non superiore all'unità** è indice di difficoltà contenute; le difficoltà crescono al crescere del rapporto ma restano contenute fino ad un certo livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi attorno a 2. In tal caso, l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento;
  - quando il rapporto **supera un certo livello**, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi **attorno a 3**, il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare;
  - superato **un ulteriore livello**, che, in assenza di particolari specificità, può **collocarsi a 5-6**, la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda;
  - se, invece, l'impresa si presenta in **disequilibrio economico** a regime, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese).

**Misure da adottare**

- Se i flussi al servizio del debito generati dalla gestione sono sufficienti a consentirne la sostenibilità, la formulazione delle proposte ai creditori può essere effettuata sulla sola base dell'andamento corrente e la redazione del piano d'impresa assume minore rilevanza.
- Nel caso in cui il risanamento dipenda dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali assume precipua rilevanza il piano d'impresa per il quale nella check-list di cui alla Sezione II sono state recepite le migliori pratiche di redazione dei piani, ferma la necessità che l'esperto, nell'esaminare il piano, tenga sempre conto di tutte le variabili che vi incidono.
- Se la continuità aziendale può essere perseguita solo in via indiretta, occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità del risanamento.

**DEFINIZIONE DI ASSETTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE ADEGUATO**

Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa.

- Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:
  - la **completa, tempestiva e attendibile** rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
  - la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
  - la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.

L'attuazione tecnico pratica e giuridica di tali concetti si trova nei passaggi della **check list** del D.M. 28.09.2021, che mettono in evidenza quali siano i contenuti minimali dei dati da mettere a disposizione per la corretta valutazione del piano e per valutare l'attitudine ai fini che qui interessano dell'assetto organizzativo ed amministrativo.

L'assetto amministrativo-contabile, quale sottosistema del più ampio assetto organizzativo, consente di monitorare l'andamento della gestione e, quindi, è cruciale nella tempestiva rilevazione di sintomi di crisi e di perdita della continuità aziendale.



## Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (segue)

Tavola n. 2

**Sezione II - Check list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza (allegato al D.M. Giustizia 28.09.2021)**

- È utile, anche se non imprescindibile, che l'imprenditore, nel momento in cui decide di intraprendere il percorso di risanamento, abbia già redatto un piano. In ogni caso occorre che lo rediga, in tempi brevi, nel corso della composizione negoziata per individuare le proposte da formulare alle parti interessate e la soluzione idonea per il superamento della crisi.
- Le **risposte alle domande** contenute nella presente check-list costituiscono le **indicazioni operative** per la redazione del piano. Esse debbono intendersi come recepimento delle migliori pratiche di redazione dei piani d'impresa e non come precetti assoluti. Gli effettivi contenuti del singolo piano dipenderanno infatti da una serie di variabili, e vi influiranno, tra le altre cose, la tipologia dell'impresa e dell'attività svolta, la dimensione e la complessità dell'impresa e le informazioni disponibili.
- Il contenuto della check-list dovrebbe consentire all'imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di **redigere un piano di risanamento affidabile**.
- La check-list servirà poi all'esperto per l'analisi di coerenza del piano.
- La redazione del piano di risanamento è un "processo". Esso presuppone la presenza di minimi requisiti organizzativi (par. 1) e la disponibilità di una situazione economico patrimoniale aggiornata (par. 2).
- Il piano di risanamento deve muovere dalla situazione in cui versa l'impresa e dalle sue cause (par. 3), individuate in modo realistico. Le strategie di intervento devono attagliarsi ad essa e consentire di rimuovere le difficoltà in essere.
- **La parte quantitativa del piano consegue alle strategie che si intendono adottare** e segue un ordine logico strutturato attraverso valutazioni controllabili. Essa è volta a **determinare i flussi finanziari** che nelle imprese di minori dimensioni possono essere stimati attraverso un processo semplificato (par. 4).
- Il debito esistente che necessita di essere rimborsato viene confrontato con i flussi finanziari derivanti dalla gestione aziendale che possono essere posti a servizio dello stesso, anche al fine di individuare la tipologia delle proposte da formulare ai creditori e alle altre parti interessate (par. 5).
- In caso di gruppo di imprese occorre tenere conto delle reciproche interdipendenze tra le imprese che ne fanno parte (par. 6).

- omissis -

[SEZIONE I – TEST PRATICO VERIFICA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITÀ DEL RISANAMENTO](#)[SEZIONE II – CHECK LIST PARTICOLAREGGIATA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO E PER L'ANALISI DELLA SUA COERENZA](#)[ALLEGATO AL D.M. GIUSTIZIA 28.09.2021 - COMPLETO](#)



## Riduzione del capitale sociale per perdite

**Il Decreto Milleproroghe 2023 ha esteso il regime di sospensione delle perdite anche a quelle generatisi nel corso del 2022.** Tale regime, originariamente disciplinato dall'art. 6 del D.L. 23/2020, era già stato oggetto di modifiche normative, sia per quanto riguarda l'ambito temporale delle perdite sia per gli aspetti terminologici. Di fatto, allo stato attuale, sono oggetto di sospensione le perdite emerse nel corso del periodo 2020-2022. Ai sensi di tali disposizioni, sterilizzando temporaneamente le regole ordinariamente previste dal codice civile, è possibile derogare agli obblighi previsti dagli articoli 2446, cc. 2-3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter; inoltre, non opera la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui agli articoli 2482, c. 1, n. 4 e 2545-duodecies.

**Il termine** entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, stabilito dagli articoli 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 c.c., è **posticipato al 5° esercizio successivo**; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

La schematizzazione che segue riguarda le società a responsabilità limitata.

### PERDITA SUPERIORE A 1/3 DEL CAPITALE<sup>1</sup>

<p><b>CAPITALE NON DIMINUITO SOTTO IL LIMITE LEGALE</b> Art. 2482-bis C.C.</p>	<p><b>Convocazione dell'assemblea</b></p>	<p>Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di <b>perdite</b>, gli amministratori devono, <b>senza indugio, convocare l'assemblea</b> dei soci per gli opportuni provvedimenti.</p>
	<p><b>Prima assemblea</b></p>	<p>All'assemblea deve essere sottoposta una <b>relazione degli amministratori</b> sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, nei casi previsti, del <b>collegio sindacale</b> o del revisore.</p> <p>Se l'<b>atto costitutivo</b> non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società <b>almeno 8 giorni prima</b> dell'assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.</p>
<p><b>RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE</b> Art. 2482-ter C.C.</p>	<p><b>Seconda assemblea</b></p>	<p>Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista.</p> <p>Se <b>entro l'esercizio successivo</b> la perdita non è diminuita a meno di 1/3, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.</p>
	<p><b>Convocazione dell'assemblea</b></p>	<p>In mancanza, gli amministratori e i sindaci o il revisore devono chiedere al <b>tribunale</b> che sia disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.</p> <p>Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede mediante decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori.</p> <p>• Se, per la perdita di oltre 1/3 del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo di legge, gli amministratori devono, <b>senza indugio, convocare l'assemblea</b> per deliberare <b>alternativamente</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la <b>riduzione del capitale</b> e il <b>contemporaneo aumento</b> del medesimo a una cifra non inferiore al minimo;</li> <li>- la <b>trasformazione</b> della società;</li> <li>- la <b>liquidazione</b> della società, in conseguenza dello scioglimento.</li> </ul>

### PERDITA NON SUPERIORE A 1/3 DEL CAPITALE

<p><b>RIDUZIONE FACOLTATIVA</b></p>	<p>Si ha riduzione facoltativa quando <b>le perdite risultano inferiori a 1/3</b> del capitale sociale. Si dispone in merito alla perdita in sede di approvazione del relativo bilancio. L'unica conseguenza è il blocco della libera ripartizione degli utili finché il capitale non sia integrato o ridotto in misura corrispondente.</p>
-------------------------------------	---

Nota<sup>1</sup>

Il Consiglio notarile di Milano, con la massima n. 122/2011, ha chiarito che la presenza di perdite superiori a 1/3 del capitale (e delle riserve), anche tale da ridurre il capitale a un importo inferiore al minimo legale, non impedisce l'assunzione di una delibera di aumento del capitale che sia in grado di ridurre le perdite a un ammontare inferiore al terzo del capitale e di ricondurre il capitale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo legale.



**Riduzione del capitale sociale per perdite (segue)**

- Per le società di capitali, in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 6 del D.L. 23/2020:
  - è possibile coprire le **perdite generatesi nel corso dell'esercizio 2022** entro i termini di approvazione del bilancio relativo all'**esercizio chiuso al 31.12.2027**;
  - fino alla data dell'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita di capitale sociale.

Pertanto, come per le perdite prodotte nell'esercizio in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021, anche quelle imputabili all'esercizio in corso al 31.12.2022 sono oggetto di sterilizzazione per un quinquennio.

- Analogamente al 2020 e al 2021, anche per il 2022 **rilevano le perdite generatesi nell'esercizio in corso** (dunque, al 31.12.2022).
- Ne deriva che **beneficiano della proroga normativa anche le società con esercizi "a cavallo"**, purché il termine del 31.12.2022 rientri nel corso dell'esercizio.

Esemplificando, sono attratte anche le società con esercizio che va dal 1.07.2022 al 30.06.2023.

**NOVITÀ DECRETO MILLEPROROGHE 2023**

<b>Quinquennio sterilizzazione perdite</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il <b>periodo per coprire le perdite 2022 è autonomo rispetto a quelle relative al 2021 e al 2020</b>. Pertanto, <b>dovranno essere</b> recuperate entro i termini per l'approvazione del bilancio:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2025, le perdite "2020";</li> <li>- 2026, le perdite "2021";</li> <li>- 2027, le perdite "2022";</li> </ul> </li> </ul>
<b>Fattispecie non interessate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se la perdita erode il capitale sociale la società non potrà distribuire dividendi finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (art. 2433, c. 3 c.c.).</li> <li>• Le perdite incidono sui limiti ex art. 2412 c.c. entro i quali la Spa è legittimata all'emissione dei prestiti obbligazionari (doppio del capitale sociale).</li> <li>• La perdita incide sul reintegro della riserva legale (<b>1/5 del capitale sociale</b> - art. 2430 c.c.).</li> </ul>
<b>Regole ordinarie senza deroga</b>	
<b>Nota bene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È comunque possibile coprire le perdite generatesi nel corso degli esercizi oggetto di sterilizzazione.</li> <li>• L'<b>effettiva consistenza del capitale netto</b> deve risultare negli atti e nella corrispondenza della società (art. 2250, c. 2 c.c.).</li> <li>• Le perdite oggetto di sterilizzazione devono essere distintamente indicate in nota integrativa, con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni avvenute.</li> </ul>

**INFORMATIVA SULLE PERDITE IN NOTA INTEGRATIVA**

**Esempio**

**Perdite 2022 che, sommate a quelle 2020-2021, riducono il capitale al di sotto del minimo**

<b>Patrimonio netto 1.01.2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capitale sociale: € 200.000,00.</li> <li>• Riserve: € 0,00 (si suppone, per semplicità espositiva, che al 1.01.2018 fossero pari a € 10.000,00 e interamente destinate alla copertura integrale della perdita 2019 di € 10.000,00).</li> </ul>					
<b>Perdite</b>	<b>Anno</b>	<b>Perdite</b>	<b>Rinvio ex art. 6, c. 2 D.L. 23/2020 (2482-bis C.C.)</b>	<b>Rinvio ex art. 6, c. 3 D.L. 23/2020 (2482-ter C.C.)</b>	<b>Termine copertura entro approvazione</b>	<b>Movimenti dell'esercizio</b>
	2020	160.000	160.000		Bilancio al 31.12.2025	0
	2021	50.000		50.000	Bilancio al 31.12.2026	0
	2022	20.000		20.000	Bilancio al 31.12.2027	0
<b>Informativa sulle perdite ex art. 6, c. 4 D.L. 23/2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Copertura perdita 2020</b> (art. 2482-bis c.c.): essa riduce il capitale sociale di oltre 1/3 e, ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.L. 23/2020, vigente ante D.L. 228/2021, è stata rinviata fino al <b>termine di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025</b>.</li> <li>• <b>Copertura perdita 2021</b>: essa, unita a quella del 2020, determina l'applicazione dell'art. 2482-ter c.c.; tuttavia, per effetto del D.L. 228/2021 (art. 3, c. 1-ter), che ha modificato l'art. 6, c. 3 D.L. 23/2020, le disposizioni del menzionato art. 2482-ter possono essere differite al <b>termine di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026</b>.</li> <li>• <b>Copertura perdita 2022</b>: valgono le considerazioni espresse per la copertura della perdita 2021, salvo il differimento delle disposizioni di cui all'art. 2482-ter al <b>termine di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2027</b>.</li> </ul>					



**Sospensione degli ammortamenti 2022**

L'art. 60 D.L. 104/2020 ha previsto che i soggetti che **non** adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data del 15.08.2020 (2020), possono, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., **non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale disposizione è irrilevante ai fini fiscali, in quanto è **prevista la possibile deduzione della quota di ammortamento sospesa sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Irap**. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, **tale misura è stata estesa prima agli esercizi in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022 e, successivamente, anche all'esercizio in corso al 31.12.2023.**

<b>DISCIPLINA TEMPORANEA</b>	<b>Soggetti</b>	<p>Soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Sono, quindi, interessati i soggetti che <b>redigono il bilancio secondo le disposizioni contenute nel Codice Civile</b> e nel rispetto dei Principi contabili nazionali.</p> <p>Possono, pertanto, beneficiare della disposizione non solo le imprese che redigono il <b>bilancio in forma ordinaria</b>, ma anche le imprese che redigono il <b>bilancio in forma abbreviata</b> (comprese le microimprese).</p>
	<b>Oggetto</b> Oic 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La deroga può essere applicata a:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- singoli cespiti;</li> <li>- gruppi di immobilizzazioni (D.M. 31.12.1988);</li> <li>- intera voce di bilancio;</li> </ul>                             purché la scelta sia <b>coerente con le ragioni</b> che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti.                         </li> </ul>
	<b>Opzione</b>	<p>In via transitoria, è possibile, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., non effettuare <b>fino al 100%</b> dell'ammortamento annuo del costo delle <b>immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione</b>, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.</p>
	<b>Periodi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esercizio in corso alla data del 15.08.2020 (bilancio relativo al 2020).</li> <li>• <b>Esercizi</b> in corso al 31.12.2021, 31.12.2022 e <b>31.12.2023</b>.</li> </ul>
<b>OBBLIGHI</b>	<b>Prolungamento del piano originario<sup>1</sup></b>	<p>La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo <b>all'esercizio successivo</b> e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, <b>prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.</b></p>
	<b>Riserva</b>	<p>I soggetti che si avvalgono di tale facoltà destinano a una riserva <b>indisponibile</b> utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (al netto delle imposte differite).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili.</li> <li>• In mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.</li> </ul>
<b>OBBLIGHI</b>	<b>Nota integrativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La nota integrativa dà conto:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle <b>ragioni della deroga</b>;</li> <li>- dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente <b>riserva indisponibile</b>;</li> <li>- <b>dell'influenza sulla rappresentazione</b> della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Nota<sup>1</sup></b>	<p>Con riferimento alle modalità applicative, anche nel caso di sospensione dell'ammortamento nel bilancio 2023, si ritiene rimangano applicabili le indicazioni contenute nel documento interpretativo OIC 9, in base alle quali, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, è necessario rideterminare la vita utile del bene, suddividendo il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.</p>	



**Nota integrativa al bilancio di esercizio**

La nota integrativa è parte integrante del bilancio d'esercizio, avendo la funzione di completare i dati dei prospetti contabili dello stato patrimoniale e del conto economico, al fine di descrivere e informare i destinatari del bilancio non solo sull'origine e le caratteristiche dei valori quantitativi, ma anche sulle modalità con cui è stata svolta la gestione. Il contenuto minimo della nota integrativa è dettato dall'art. 2427 C.C.

Si ricorda il permanere dell'obbligo di compilazione dell'informativa dei contributi ricevuti da PA, o soggetti equiparati, così come previsto dalla L. 124/2017.

**Esempio**

**Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa**

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL .....**

**Premessa**

Il bilancio chiuso al ..... di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c. 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2425-ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.C.

**Principi di redazione**

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

- a) prudenza;
- b) prospettiva della continuità aziendale;
- c) rappresentazione sostanziale;
- d) competenza;
- e) costanza nei criteri di valutazione;
- f) rilevanza;
- g) comparabilità.

**Prospettiva della continuità aziendale**

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze, né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell'attività.

[oppure]

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, sono state identificate significative incertezze e qui di seguito sono illustrate tali incertezze e piani aziendali futuri per farvi fronte.

[Specificare] .....

Qui di seguito a titolo indicativo, e non esaustivo, sono riportati gli indicatori finanziari riportati dal principio di revisione "Isa Italia 570" che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento:

**Nota integrativa al bilancio di esercizio (segue)****Esempio (segue)****Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa**

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
- difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
- incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
- incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna";
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

[oppure]

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività ma, non essendo ancora state accertate le cause di scioglimento, la valutazione delle voci dell'attivo e del passivo è stata effettuata tenendo conto di un limitato orizzonte temporale di riferimento.

[Specificare i riflessi di tale criterio: ad esempio, revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9, recuperabilità delle imposte anticipate, ecc.]

[oppure]

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, si è accertata una causa di scioglimento e, conseguentemente, è venuta meno la prospettiva di continuità aziendale, pertanto, la valutazione delle voci dell'attivo e del passivo è stata effettuata applicando i criteri di funzionamento tenuto conto di un limitato orizzonte temporale di riferimento.

[Specificare i riflessi di tale criterio: ad esempio, revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9, recuperabilità delle imposte anticipate, ecc.]

Il bilancio è redatto in unità di euro.

[oppure]

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in unità di euro. La nota integrativa è redatta in migliaia di euro.

**Casi eccezionali ex art. 2423, c. 5 C.C.**

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423, c. 5 del Codice Civile.

[ovvero illustrare la deroga]

In una specifica sezione della nota integrativa è indicata l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

**Cambiamenti di principi contabili**

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell'esercizio.

[ovvero nel caso di cambiamento dei principi contabili]

Nell'esercizio, con riferimento alle seguenti voci del bilancio [specificare] è stato modificato il criterio di valutazione. Ai sensi dell'OIC 29 par. 25 qui di seguito sono illustrate le motivazioni. [Specificare]

In una apposita sezione della nota integrativa sono specificati gli effetti dell'applicazione del nuovo principio contabile sulle voci di stato patrimoniale, di conto economico e del rendiconto finanziario dell'esercizio e dell'esercizio precedente.

[oppure]

Ci si è avvalsi delle facilitazioni di cui ai par. 19 e 20 dell'OIC 29 [specificare le motivazioni] e non sono specificati gli effetti dell'applicazione del nuovo principio contabile sulle voci di stato patrimoniale, di conto economico e del rendiconto finanziario dell'esercizio e dell'esercizio precedente.

[Nel caso di cambiamento di stime contabili, ove il cambiamento non sia originato da normali aggiornamenti delle stime, illustrare, ai sensi dell'OIC 29 par. 40, le ragioni, i criteri e l'effetto del cambiamento - Eliminare se non applicabile].

- omissis -

**Nota integrativa al bilancio di esercizio (segue)****Esempio (segue)****Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa****Criteri di valutazione**

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.C. sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

**Immobilizzazioni immateriali**

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Ai sensi dell'OIC 24 par. 37, le acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato sono iscritte al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19. [Eliminare se non applicabile].

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in ... anni.

I costi di sviluppo derivano dall'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite, anteriormente all'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione, e sono ammortizzati secondo la loro vita utile *[ovvero nel caso non fosse possibile stimare attendibilmente la vita utile sono ammortizzati in ... anni]*.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Il valore attribuito all'avviamento è riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo oneroso di complessi aziendali, in presenza di benefici economici futuri e di recuperabilità del costo, ed è ammortizzato secondo la sua vita utile, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili per stimare il periodo nel quale si manifesteranno i benefici economici *[ovvero nel caso non fosse possibile stimare attendibilmente la vita utile è ammortizzato in ... anni]*.

In particolare, ai sensi di quanto disposto dall'OIC 24 ai par. 68 e 92, i criteri utilizzati per la stima della vita utile dell'avviamento sono stati i seguenti: *[specificare]*.

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

- omissis -

**Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Ai sensi dell'OIC 26 par. 33, le acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato sono iscritte al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 *[eliminare se non applicabile]*.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall'OIC 16, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile. Per tali beni l'ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile. Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto disposto dall'OIC 16, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall'OIC 16, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce 'A.5 Altri ricavi e proventi' del conto economico.

- omissis -



**Nota integrativa al bilancio di esercizio (segue)**

**Esempio (segue)**

**Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa**

**Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio**

I contributi in conto impianti erogati dallo Stato [ovvero specificare ente che ha erogato le somme] sono stati rilevati, in conformità con l'OIC 16 par. 87, in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

[Nel caso di applicazione del metodo diretto]

Sono stati rilevati applicando il metodo diretto e pertanto portati a riduzione delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

[Nel caso di applicazione del metodo indiretto]

Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico "A5 altri ricavi e proventi", e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l'iscrizione del contributo in una apposita voce dei risconti passivi.

[Per i contributi in conto impianti relativi a superbonus o altre detrazioni fiscali a fronte di interventi edilizi indicare le informazioni previste dall'OIC 16 par. 90 sulle modalità di contabilizzazione dei contributi ricevuti.]

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

**Note sull'applicazione dell'art. 60, comma 7-bis D.L. 104/2020 – "sospensione ammortamenti" [eliminare se non applicabile]**

La società si è avvalsa nell'esercizio precedente della facoltà di deroga al disposto dell'art. 2426, c. 1, n. 2 riguardante l'ammortamento annuo.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 3 del D.L. 198/2022, la società si è avvalsa, anche per l'esercizio in corso, della facoltà di deroga al disposto dell'art. 2426, primo comma, n.2 riguardante l'ammortamento annuo per le seguenti ragioni [specificare]

[Specificare, inoltre, le modalità di applicazione: singoli elementi, gruppi di immobilizzazioni o l'intera voce di bilancio, nonché la percentuale di riduzione dell'aliquota di ammortamento]

[Indicare l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio]

[Ove significativo specificare ai sensi del documento interpretativo n. 9 OIC dell'Aprile 2021 punto 11, se la quota sospesa, per intero o in misura ridotta, comporta il recupero della medesima negli anni 'a seguire' attraverso uno slittamento del periodo di ammortamento oltre quanto stabilito dal piano originario ovvero una redistribuzione della quota sospesa sugli anni a venire lasciando invariato il piano di ammortamento iniziale.]

[Indicare l'impatto della deroga in termini economici e patrimoniali]

- omissis -

**Titoli immobilizzati**

I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per titolo, attribuendo a ciascun titolo il costo specificamente sostenuto.

Ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 1 del Codice Civile sono rilevati con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile, ad eccezione, ai sensi dell'art. 2423, c. 4 del Codice Civile, dei titoli con costi di transazione e altre differenze tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo. [Ovvero specificare eventuale altro criterio applicato].

Ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 3 del Codice Civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate sulla base dell'OIC 20 par. da 55 a 57, si è proceduto alla rettifica del costo. [Eliminare se non applicabile ovvero specificare le ragioni art. 2427, c. 1, nr. 1 C.C.].

Nell'esercizio, essendo venute meno le condizioni che avevano determinato nell/i precedente/i esercizio/i una rettifica di valore, si è proceduto ad un ripristino di valore determinato sulla base dell'OIC 20 par. 58. [Eliminare se non applicabile ovvero specificare le ragioni art. 2427, c. 1, nr. 1 C.C.].

Nel caso di cessioni di titoli omogenei acquistati in date diverse a prezzi diversi, il riferimento per la definizione dei titoli ceduti è stato il costo specifico [ovvero] il metodo lifo [ovvero] il metodo fifo [ovvero] il metodo della media ponderata.

- omissis -

**INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

**Crediti verso soci**

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € ..... (€ ..... nel precedente esercizio), di cui € ..... richiamati.

La variazione dell'esercizio è stata la seguente:

	Valore inizio esercizio	Variazioni esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati	0	0	0
Crediti per versamenti dovuti non richiamati	0	0	0
Totale crediti per versamenti dovuti	0	0	0



**Nota integrativa al bilancio di esercizio (segue)**

**Esempio (segue)**

**Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa**

- omissis -

**Attività finanziarie**

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € ..... (€ ..... nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate	0	0	0
Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate	0	0	0
Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti	0	0	0
Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
Altre partecipazioni non immobilizzate	0	0	0
Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati	0	0	0
Altri titoli non immobilizzati	0	0	0
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0

[Eliminare se non applicabile]:

Qualora ci si sia avvalsi della deroga prevista dall'articolo 45 comma 3-octies e 3-decies del D.L. 73/2022 relativa alla valutazione al valore di iscrizione per titoli di debito e titoli di capitale (partecipazioni) iscritti nell'attivo circolante e valutati ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 9, fornire le informazioni relative:

- alle modalità con cui la società si è avvalsa della deroga, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga; e
- la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato e le motivazioni per cui si è ritenuta la perdita temporanea.

- omissis -

**INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

**Patrimonio netto**

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € ..... (€ ..... nel precedente esercizio). Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce "Altre riserve":

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Parte 1
Capitale	0	0	0	0	0
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0	0	0
Riserva legale	0	0	0	0	0
Riserve statutarie	0	0	0	0	0

- omissis -



**Nota integrativa al bilancio di esercizio (segue)**

**Esempio (segue)**

**Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa**

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori informazioni.

**Riserve di rivalutazione**

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente:

	Valore di inizio esercizio	Utilizzo per copertura perdite	Altri movimenti	Valore di fine esercizio
Legge n. 576/1975	0	0	0	0
Legge n. 72/1983	0	0	0	0
Legge n. 408/1990	0	0	0	0
Legge n. 413/1991	0	0	0	0
Legge n. 342/2000	0	0	0	0
Legge n. 350/2003	0	0	0	0
Legge n. 266/2005	0	0	0	0
Legge n. 2/2009	0	0	0	0
Legge n. 147/2013	0	0	0	0
Legge n. 208/2015	0	0	0	0
Legge n. 232/2016	0	0	0	0
Legge n. 145/2018	0	0	0	0
Legge n. 104/2020	0	0	0	0
Legge n. 126/2020	0	0	0	0
<b>Altre rivalutazioni</b>				
Altre	0	0	0	0
Totale Altre rivalutazioni	0	0	0	0
Totale Riserve di rivalutazione	0	0	0	0

**Riserva indisponibile Art. 7-ter Legge 126/2020**

	Valore esercizio corrente	Valore esercizio precedente
Ammontare teorico della riserva indisponibile	0	0
Riserva effettiva (utili e riserve disponibili di esercizi precedenti e utile corrente)	0	0
Quota ammortamento residuo non coperto dalle riserve	0	0
Assorbimento derivato dal recupero degli ammortamenti sospesi	0	0

**Perdite e riduzioni di capitale**

Con riferimento alle perdite d'esercizio superiori a un terzo del capitale, nelle differenziate fattispecie che siano tali o meno da ridurre il capitale sotto il limite di legge, conseguite nell'esercizio e nell'esercizio precedente a quello in corso, evidenziare ai sensi del comma 4, dell'art. 6 del D.L. 23/2020 come modificato dal comma 9 dell'art. 3 del D.L. 198/2022 e successivi provvedimenti ed emendamenti, le movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Anno	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitale sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
Riserve	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdite d'esercizio anno precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdita d'esercizio a copertura posticipata	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdita d'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Utile d'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Copertura perdita	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrimonio Netto	0	0	0	0	0	0	0	0
Verifica del valore minimo della perdita	0	0	0	0	0	0	0	0



**Nota integrativa al bilancio di esercizio (segue)**

**Esempio (segue)**

**Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa**

**Fondi per rischi ed oneri**

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € ..... (€ ..... nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Strumenti finanziari derivati passivi	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	0	0	0	0	0
<b>Variazioni nell'esercizio</b>					
Accantonamento nell'esercizio	0	0	0	0	0
Utilizzo nell'esercizio	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	0	0	0
Valore di fine esercizio	0	0	0	0	0

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate".

*[Eliminare se non applicabile]*

Fondo contratti onerosi: la società ha provveduto nell'esercizio all'iscrizione di un apposito fondo per contratti onerosi a seguito di contratti stipulati a prezzo fisso divenuti eccessivamente onerosi a seguito dell'innalzamento imprevedibile dei relativi costi.

- omissis -

**INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO**

**Valore della produzione**

**Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività**

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, c. 1, n. 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

- omissis -

**Contributi in conto esercizio**

*[Dettagliare se significativi i contributi in conto esercizio conseguenti ad aiuti di Stato (vedi anche quanto riportato nel "Registro Nazionale degli aiuti di Stato").*

- omissis -

**ALTRE INFORMAZIONI**

- omissis -

**Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 22-quater del Codice Civile:

**Riflessi dell'emergenza sanitaria (Covid-19)**

In tale sezione dare delle indicazioni (se il caso suddivise per aree di attività: operativa, investimento, finanziamento e ristrutturazione e/o cambio business model) in merito a:

- contrazione dei ricavi nell'esercizio successivo al 31.12.2022;
- impatti sui contratti esistenti;
- andamento della filiera o del settore di appartenenza;
- ridefinizione delle politiche di investimento;
- riorganizzazione degli spazi per salvaguardare la distanza di sicurezza;
- accordi con i principali clienti e fornitori (relativi, ad esempio, alla ridefinizione dei tempi di incasso e di pagamento);
- eventuali accordi stipulati con gli Istituti di credito (es. moratorie) e altri finanziatori (es. altre società del gruppo);
- decisioni assunte con riferimento al personale (es. ricorso allo smart working, ricorso alla cassa integrazione, alla fruizione di periodi congedo/ferie);
- benefici connessi agli interventi del Governo a favore delle imprese;
- specifici rischi individuati.

**Nota integrativa al bilancio di esercizio (segue)**

Esempio (segue)

Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa

**Riflessi del conflitto Russa-Ucraina**

In tale sezione le imprese che intrattengono significativi scambi con i Paesi più colpiti dal conflitto dovranno descrivere l'impatto di tale evento sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della società.

- omissis -

**Informazioni ex art. 1, c. 125 L. 4.08.2017 n. 124**

Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

[oppure]

Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (*contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici*) ricevute dalle pubbliche amministrazioni. (*specificare quali*) [ovvero specificare il soggetto erogante di cui all'art. 2 bis del D.Lgs 33/2013]

	Soggetto erogante	Contributo ricevuto	Causale
1		0	
2		0	
...		0	
...		0	
Totale vantaggi economici ricevuti		0	

- omissis -

**FAC SIMILE COMPLETO DI NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO (COMPILABILE)**



**Rendiconto finanziario**

L'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha dedicato il principio n. 10 al rendiconto finanziario, tenendo conto delle disposizioni del D. Lgs. 139/2015. L'obbligo del rendiconto finanziario riguarda le società che redigono il bilancio ordinario; sono esonerate le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese. L'OIC 10 prevede che la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto sia rappresentata dalle disponibilità liquide, composte da depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa.

<b>RISORSA FINANZIARIA</b>	<b>Flussi finanziari</b>	I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide.
	<b>Disponibilità liquide</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa.</li> <li>Le disponibilità liquide comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera.</li> </ul>
<b>VANTAGGI</b>	<b>Situazione finanziaria</b>	Il rendiconto finanziario fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.
	<b>Disponibilità liquide</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il rendiconto, inoltre, fornisce informazioni su:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;</li> <li>la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;</li> <li>la capacità della società di autofinanziarsi.</li> </ul> </li> </ul>
<b>FLUSSI</b>	<b>Gestioni</b>	I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento.
	<b>Interessi e dividendi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari dell'attività operativa, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento).</li> <li>I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nell'attività operativa e nell'attività di finanziamento.</li> </ul>
	<b>Imposte sul reddito</b>	I flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito sono indicati distintamente e classificati nell'attività operativa.
	<b>Flussi finanziari in valuta estera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono iscritti nel bilancio della società in euro, applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera <b>al momento in cui avviene il flusso finanziario</b>.</li> <li>Gli utili o le perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera <b>non realizzati</b> non rappresentano flussi finanziari; l'utile (o perdita) dell'esercizio è, dunque, rettificato per tenere conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria.</li> </ul>
	<b>Strumenti finanziari derivati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I flussi finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati (Oic 32) sono presentati nel rendiconto finanziario nell'attività di investimento.</li> <li>Se uno strumento finanziario derivato è designato come uno strumento di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto.</li> <li>I flussi finanziari del derivato di copertura in entrata e in uscita sono evidenziati in modo separato rispetto ai flussi finanziari dell'elemento coperto.</li> </ul>



**Rendiconto finanziario (segue)**

**CONTENUTO E STRUTTURA DEL RENDICONTO FINANZIARIO**

<b>STRUTTURA</b>	<b>Categorie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle seguenti categorie (presentate nella sequenza indicata):                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività <b>operativa</b>;</li> <li>- attività di <b>investimento</b>;</li> <li>- attività di <b>finanziamento</b>.</li> </ul> </li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p><b>Attività operativa</b> Il flusso finanziario dell'attività operativa può essere determinato con il <b>metodo indiretto</b> (rettificando l'utile o la perdita d'esercizio riportato nel conto economico) o con il <b>metodo diretto</b> (evidenziando i flussi finanziari).</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria rappresenta la variazione netta (incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso dell'esercizio.</li> </ul>
	<b>Forma di presentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La forma di presentazione del rendiconto finanziario è di tipo <b>scalare</b>.</li> <li>Le categorie precedute dalle lettere maiuscole e i subtotali preceduti dai numeri arabi non possono essere raggruppati.</li> </ul>
	<b>Modifiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aggiunta di ulteriori flussi finanziari rispetto a quelli previsti negli schemi di riferimento.</li> <li>Ulteriori suddivisioni dei flussi presenti nelle categorie precedute da lettere maiuscole per fornire una migliore descrizione delle attività svolte dalla società.</li> <li>Raggruppamento dei flussi presenti nelle categorie precedute da lettere maiuscole quando è irrilevante.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p>Qualora ciò sia necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria.</p> </div>
<b>FLUSSI FINANZIARI</b>	<b>Confronto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per ogni flusso finanziario presentato nel rendiconto è indicato l'importo del flusso corrispondente dell'<b>esercizio precedente</b>.</li> <li>Se i flussi non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente sono adattati; la non comparabilità e l'adattamento, o l'impossibilità di questo, devono essere segnalati e commentati in calce al rendiconto finanziario.</li> </ul>
	<b>Senza compensazioni</b>	<p>I flussi finanziari sono presentati <b>al lordo del loro ammontare</b>, ossia <b>senza compensazioni</b>, salvo ove diversamente indicato: tale principio vale sia tra flussi finanziari di categorie differenti sia tra flussi finanziari di una medesima categoria.</p>
<b>DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>	<p>Nel rendiconto finanziario sono indicati l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio.</p>	
<b>DETERMINAZIONE CON IL METODO INDIRETTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utile (o la perdita) dell'esercizio, oppure l'utile (o la perdita) prima delle imposte, è rettificato per tenere conto di:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- elementi di <b>natura non monetaria</b>, ossia poste contabili che non hanno richiesto esborso/incasso di disponibilità liquide nel corso dell'esercizio e che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto;                                     <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 20px;"> <p>Esempi: <b>ammortamenti</b> di immobilizzazioni, <b>accantonamenti</b> ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per Tfr, svalutazioni per perdite durevoli di valore; utili non distribuiti relativi a partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto.</p> </div> </li> <li>- <b>variazioni del capitale circolante netto</b> connesse ai costi o ricavi dell'attività operativa;                                     <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 20px;"> <p>Rappresentano gli scostamenti rispetto ai saldi dell'esercizio precedente.</p> </div> </li> <li>- operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall'<b>attività di investimento e finanziamento</b>.                                     <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 20px;"> <p>Esempi: <b>variazioni di rimanenze</b>, variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi/passivi.</p> </div> </li> </ul> </li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tali rettifiche hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità liquide).</li> </ul>	
<b>DETERMINAZIONE CON IL METODO DIRETTO</b>	<p>Il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale può essere determinato anche con il metodo diretto, presentando i flussi finanziari positivi e negativi lordi derivanti dalle operazioni incluse nell'attività operativa, in base agli schemi di riferimento per la redazione del rendiconto finanziario.</p>	



**Rendiconto finanziario (segue)**

**CLASSIFICAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI**

<b>ATTIVITÀ OPERATIVA</b>	<b>Oggetto</b>	<p>I flussi finanziari all'attività operativa comprendono, generalmente, i flussi che derivano dalla <b>acquisizione, produzione e distribuzione</b> di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento.</p>
	<b>Esempi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incassi dalla <b>vendita di prodotti</b> e dalla <b>prestazione di servizi</b>.</li> <li>• Incassi da royalty, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri ricavi.</li> <li>• Pagamenti per l'acquisto di <b>materie prime</b>, semilavorati, <b>merci</b> e altri fattori produttivi.</li> <li>• Pagamenti per l'acquisizione di <b>servizi</b>.</li> <li>• Pagamenti a e per conto di <b>dipendenti</b>.</li> <li>• Pagamenti e rimborsi di <b>imposte</b>.</li> <li>• Incassi per <b>proventi finanziari</b>.</li> </ul>
	<b>Operazioni</b>	<p>L'attività operativa è composta da operazioni che si concretizzano in ricavi e in costi necessari per produrre tali ricavi.</p> <p>Le operazioni dell'attività operativa sono riflesse nel conto economico e rappresentano anche le <b>fonti di finanziamento</b> dell'impresa, in particolare quelle dell'<b>autofinanziamento</b>. Da esse si genera la liquidità necessaria per finanziare la gestione futura.</p>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>	<b>Oggetto</b>	<p>I flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall'acquisto e dalla <b>vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie</b> e delle attività finanziarie non immobilizzate.</p>
	<b>Classificazione</b>	<p>La società presenta distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall'attività di investimento, distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie), indicando separatamente le attività finanziarie non immobilizzate.</p>
	<b>Flussi finanziari</b>	<p>I flussi finanziari derivanti dall'<b>acquisto</b> (vendita) di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell'attività di investimento, per l'<b>uscita</b> (entrata) effettivamente sostenuta (incassata) nell'esercizio, <b>pari al complessivo prezzo di acquisto</b> (prezzo di realizzo) <b>rettificato dalla variazione dei debiti verso fornitori</b> (crediti verso clienti) di immobilizzazioni; ciò al fine di evidenziare in modo unitario le risorse finanziarie assorbite (generata) dall'operazione di acquisto (vendita).</p>
	<b>Plusvalenza o minusvalenza</b>	<p>Considerato che nel <b>conto economico</b> è rilevata la plusvalenza o minusvalenza rispetto al valore contabile netto dell'immobilizzazione, la società rettifica l'utile/perdita dell'esercizio nella gestione operativa per il valore della plus/minusvalenza.</p>
	<b>Esempi di flussi generati o assorbiti dall'attività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni materiali (incluse le immobilizzazioni materiali di costruzione interna).</li> <li>• Acquisti o vendite di immobilizzazioni immateriali quali, ad esempio, i brevetti, i marchi, le concessioni; questi pagamenti comprendono anche quelli relativi agli oneri pluriennali capitalizzati.</li> <li>• Acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate.</li> <li>• Acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni.</li> <li>• Acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni.</li> <li>• Erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a terzi e incassi per il loro rimborso.</li> </ul>



**Rendiconto finanziario (segue)**

**ATTIVITÀ  
DI FINANZIAMENTO**

**Oggetto**

I flussi finanziari dell'attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall'**ottenimento** o dalla **restituzione** di **disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito**.

**Classificazione**

La società presenta distintamente le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall'attività di finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito.

**Esempi di flussi generati o assorbiti dall'attività**

- Incassi derivanti dall'emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio.
- Pagamento dei dividendi.
- Pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di acquisto di azioni proprie.
- Incassi o pagamenti derivanti dall'emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, cambiali, accensione o restituzione di mutui e altri finanziamenti a breve o lungo termine.
- Incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria.

**OPERAZIONI  
NON  
MONETARIE**

Le operazioni di investimento o di finanziamento che non richiedono l'impiego di disponibilità liquide non sono presentate nel rendiconto finanziario.

**Esempi**

- Scambio di partecipazioni.
- Conversione di debiti in capitale.
- Permuta di attività.

**INFORMAZIONI  
IN CALCE  
AL RENDICONTO**

**Se rilevanti**

- Ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società e spiegazione delle circostanze in base alle quali tali ammontari non sono utilizzabili.

- Tali circostanze possono essere rappresentate, ad esempio, da:
  - restrizioni legali che rendono i saldi non utilizzabili;
  - un conto corrente vincolato costituente garanzia prestata nell'interesse di un'impresa controllata.

**Schemi di riferimento**

- Il rendiconto è, di norma, presentato in forma scalare e gli schemi di riferimento sono esposti nell'Appendice A dell'Oic 10.
- Tuttavia, la società può incrementare il livello di dettaglio ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria
- Il revisore deve verificare il riporto dei dati dell'esercizio precedente ai fini della comparabilità. Qualora i flussi non siano comparabili con quelli dell'esercizio precedente, questi ultimi devono essere adattati e la non comparabilità deve essere commentata in calce al rendiconto finanziario.

**Rendiconto finanziario (segue)**

Tavola n. 1

**Operazioni particolari e rettifiche**

<b>Variazione dei crediti</b>	<b>L'incremento dei crediti</b> verso clienti è <b>sottratto dall'utile</b> (perdita) dell'esercizio, poiché tale aumento rappresenta il minore ammontare incassato dai clienti rispetto ai ricavi di competenza dell'esercizio e accreditati al conto economico; al contrario, <b>una diminuzione dei crediti</b> è <b>aggiunta all'utile</b> (perdita) dell'esercizio, poiché rappresenta il maggior ammontare dei crediti incassati rispetto ai ricavi di competenza dell'esercizio e accreditati al conto economico.
<b>Variazione dei debiti</b>	<b>L'incremento</b> (decremento) <b>dei debiti</b> verso fornitori è <b>sommato</b> (sottratto) all'utile (perdita) dell'esercizio, poiché rappresenta una parte di costi della produzione non ancora pagata (o una parte di costi della produzione pagata in più rispetto ai costi di competenza).
<b>Variazione delle rimanenze</b>	<b>L'incremento</b> (decremento) <b>delle rimanenze</b> è <b>sottratto</b> (sommato) all'utile (perdita) dell'esercizio, poiché nel calcolo dell'utile sono considerati i costi della produzione, che comprendono oltre agli acquisti anche la variazione delle rimanenze, mentre per le variazioni di disponibilità liquide hanno rilievo solo gli acquisti.  A titolo esemplificativo, nel caso di aumento delle rimanenze di merci, detto aumento è sottratto dall'utile (perdita) dell'esercizio, poiché durante l'esercizio gli acquisti effettuati sono stati superiori alle merci vendute per un ammontare pari alla differenza tra magazzino finale (superiore) e magazzino iniziale (inferiore). Sottraendo dall'utile/perdita dell'esercizio la variazione delle rimanenze ne viene neutralizzato l'effetto economico, affinché il rendiconto rifletta esclusivamente l'effetto sulla situazione finanziaria delle disponibilità liquide impiegate per gli acquisiti nel corso dell'esercizio.
<b>Variazione dei ratei passivi</b>	<b>L'aumento dei ratei passivi</b> è <b>aggiunto</b> all'utile/perdita dell'esercizio: tale aumento rappresenta, infatti, il maggior ammontare delle spese non ancora pagate tramite liquidità rispetto alle spese addebitate a conto economico.
<b>Interessi</b>	Gli interessi pagati e incassati devono essere presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente a investimenti o a finanziamenti.
<b>Dividendi</b>	I dividendi incassati e pagati devono essere presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell'attività di finanziamento.
<b>Imposte sul reddito</b>	I flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito devono essere indicati distintamente e classificati nella gestione reddituale.
<b>Operazioni in valuta</b>	I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera devono essere iscritti in euro applicando il tasso di cambio al momento in cui avviene il flusso finanziario; ciò implica che gli utili o le perdite su cambi non realizzati (derivanti da conversione di attivi o passivi in valuta al cambio di fine esercizio) non rappresentano flussi finanziari. L'utile (o perdita) dell'esercizio è, dunque, rettificato per tener conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria; in relazione agli strumenti derivati designati come di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto e, in ogni caso, evidenziando separatamente flussi in entrata e flussi in uscita.
<b>Operazioni straordinarie</b>	Nel caso di operazioni straordinarie il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato è presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione.
<b>Immobilizzazioni</b>	Per rappresentare correttamente l'effettivo flusso di cassa in entrata derivante dalla dismissione/cessione di una immobilizzazione materiale/immateriale si deve rettificare il valore netto del bene dismesso con la plusvalenza o minusvalenza realizzata (evidenziata nei flussi della gestione reddituale a rettifica del risultato).
<b>Esclusioni</b>	Vi sono operazioni che devono essere escluse del rendiconto finanziario in quanto non hanno alcun impatto sulle disponibilità liquide, quali, ad esempio, la conversione di debiti in capitale, la permuta di attività, lo scambio di partecipazioni.



**Rendiconto finanziario (segue)**

**Esempio**

**Rendiconto finanziario (metodo indiretto)**

	Anno "x+1"	Anno "x"
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi		
Plusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>		
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti al fondo TFR		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Totale rettifiche elementi non monetari		
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>		
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Variazione delle rimanenze		
Variazione dei crediti commerciali + crediti a breve		
Variazione dei debiti commerciali + debiti a breve		
Variazione risconti attivi		
Totale variazioni capitale circolante netto		
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>		
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi pagati		
Imposte sul reddito pagate		
Utilizzo del fondo TFR		
Totale altre rettifiche		
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>		
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
Investimenti		
Disinvestimenti		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>		
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Variazione debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
Dividendi pagati		
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>		
Incremento delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
<b>Disponibilità liquide al 1.01 anno "x+1"</b>		
di cui depositi bancari:		
<b>Disponibilità liquide al 31.12 anno "x+1"</b>		
di cui depositi bancari:		



[FAC SIMILE RENDICONTO FINANZIARIO](#)



## Relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione è un documento informativo redatto dall'organo amministrativo della società, che deve essere allegato al bilancio d'esercizio, e ha la funzione di illustrare l'andamento della gestione e la situazione della società. L'art. 2428 C.C. la descrive come "una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta".

### INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI FINANZIARI

- L'illustrazione dell'**andamento della gestione** nei vari settori della società consiste nella suddivisione del volume d'affari e del risultato d'esercizio fra le *divisioni produttive* della società medesima per consentire al lettore del bilancio di individuare i settori che hanno originato **risultati positivi** e quelli, invece, che hanno originato **risultati negativi** nel corso dell'esercizio.
- L'analisi sopra citata deve essere, inoltre, coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli **indicatori di risultato finanziari** e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
- Pertanto, nella redazione della relazione sulla gestione occorre considerare quali siano gli indicatori *finanziari* più rilevanti da indicare.
- Il riferimento del legislatore ad "**indicatori finanziari**" (traduzione del termine "*financial ratios*") deve essere inteso in senso ampio, così da comprendere tutti quegli indicatori, non solo di natura strettamente finanziaria ma anche patrimoniale ed economica, necessari a rappresentare fedelmente ed in maniera equilibrata ed esauriente lo stato di salute della gestione dell'impresa nei diversi e complementari aspetti che la caratterizzano (performance finanziaria, patrimoniale ed economica).

### PERFORMANCE FINANZIARIA

- La **performance finanziaria** riguarda l'analisi delle relazioni tra fabbisogni di capitale e relative modalità di copertura e tra correlati **flussi di entrate e flussi di uscite monetarie e finanziarie**. Lo studio dell'aspetto finanziario è finalizzato a valutare la caratteristica attitudinale e stabilizzata dell'impresa a soddisfare il proprio fabbisogno finanziario in modo economico e tempestivo, ovvero senza ricorrere a smobilizzi eccezionali o a fonti straordinarie di finanziamento (caratteristica della *liquidità*).
- Da questo punto di vista indicatori molto significativi sono il **cash flow** inteso come **sommatoria tra l'utile e i costi non monetari** (ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti) al netto dei ricavi non monetari (ad esempio utili e perdite su cambi da valutazione) e i margini ed indici di situazione finanziaria quali il **capitale circolante netto** (attivo circolante al netto delle passività a breve termine).
- Nell'ambito dell'aspetto finanziario un indicatore molto utilizzato anche per la valutazione del merito creditizio delle imprese è il **rapporto tra i debiti finanziari ed il margine operativo lordo** che illustra il tempo medio di rientro dei definiti finanziari.

### PERFORMANCE PATRIMONIALE

- La **performance patrimoniale** concerne l'esame della relazione che intercorre tra il patrimonio netto (o capitale proprio) e i debiti (o capitale di credito o capitale di terzi). L'analisi patrimoniale è volta a verificare l'esistenza di un equilibrio, all'interno delle fonti di finanziamento, tra il capitale proprio ed il capitale di terzi (caratteristica della *solidità*).
- L'indicatore insostituibile della performance patrimoniale è l'indipendenza finanziaria determinata dal rapporto del **patrimonio netto sul totale passivo**.

### PERFORMANCE ECONOMICA

- La **performance economica** consiste nell'osservazione della relazione tra il flusso dei costi ed il flusso dei ricavi, al fine di verificare la stabilizzata attitudine dell'impresa a mantenere una condizione di equilibrio economico (capacità del flusso di ricavi di fronteggiare in modo durevole il flusso dei costi) necessaria per operare durevolmente.
- La capacità di conseguire tale equilibrio deve essere stabile (cioè presente sul lungo periodo) anche se non necessariamente costante (caratteristica dell'«economicità/reddività»). In tale **performance** si possono utilizzare diversi *ratio*, ma quello certamente più diffuso è la reddività operativa espressa dal *Return on Investment*.



**Relazione sulla gestione (segue)**

**Esempio**

**Fac-simile relazione sulla gestione**

**RELAZIONE SULLA GESTIONE AL .....**

Signori Soci,

la presente relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2428 contiene un'analisi della situazione della società, dell'andamento e del risultato della gestione.

**Andamento del settore**

La società opera nel settore del ....., che è stato caratterizzato nel corso dell'esercizio da .....

**Andamento della gestione**

L'andamento della gestione è stato .....

Di seguito si assolve alle prescrizioni normative che prevedono per le società di dimensioni non grandi l'obbligo di fornire indicatori desumibili dalla contabilità generale che siano in grado di arricchire l'informativa già contenuta nei prospetti di bilancio. In questo contesto appare necessario, per esempio, inserire alcune serie storiche concernenti i principali aggregati economici, quali il fatturato (Voce A1 "Ricavi delle vendite" del conto economico) o il valore della produzione (macro classe A "Valore della produzione" del conto economico) o il risultato prima delle imposte (A-B+C+D) almeno degli ultimi 3 esercizi.

L'analisi dello sviluppo di tali indicatori evidenzia l'andamento delle principali componenti del risultato economico della società.

Si riportano i dati sopra menzionati nel prospetto di seguito riportato:

	31.12.n	31.12.n-1
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1)		
Valore della produzione (macro classe A)		
<b>Risultato prima delle imposte</b>		

Allo stesso tempo si è ritenuto opportuno indicare alcuni risultati parziali ritenuti significativi relativi all'esercizio preso in esame.

Per procedere alla costruzione dei risultati parziali e dei correlati indici è necessario procedere alla riclassificazione del conto economico civilistico secondo altre strutture adatte all'analisi di bilancio, facendo riferimento agli schemi di stato patrimoniale e conto economico redatti secondo il criterio funzionale o della pertinenza gestionale.

Nel conto economico "riclassificato" il criterio di pertinenza gestionale individua le seguenti aree della gestione, desumibili all'interno degli schemi di bilancio previsti dal Codice Civile:

- l'area operativa, inerente l'attività tipica e caratteristica della società;
- l'area accessoria accoglie i componenti di reddito positivi e negativi relativi a una attività, eventuale, collaterale a quella operativa;
- l'area finanziaria, inerente la gestione degli investimenti finanziari e dei debiti di finanziamento, comprende proventi e gli oneri finanziari;
- l'area straordinaria comprende i proventi e gli oneri non collegati alla gestione ordinaria dell'impresa ed elementi di ricavo o costo di entità di incidenza eccezionali;
- l'area tributaria comprende le imposte di esercizio.

Pertanto, il conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale presenta il seguente schema:



## Relazione sulla gestione (segue)

Esempio (segue)

Fac-simile relazione sulla gestione

Conto Economico Riclassificato	31.12.n	31.12.n-1
Ricavi delle vendite		
Produzione interna		
<b>Valore della produzione operativa</b>		
Costi esterni operativi		
<b>Valore aggiunto</b>		
Costi del personale		
<b>Margine Operativo Lordo</b>		
Ammortamenti e accantonamenti		
<b>Risultato Operativo</b>		
Risultato dell'area accessoria		
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)		
<b>Ebit normalizzato</b>		
Risultato dell'area straordinaria		
<b>Ebit integrale</b>		
Oneri finanziari		
<b>Risultato lordo</b>		
Imposte sul reddito		
<b>Risultato netto</b>		
<b>Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni</b>	<b>31.12.n</b>	<b>31.12.n-1</b>
Margine primario di struttura		
Quoziente primario di struttura		
Margine secondario di struttura		
Quoziente secondario di struttura		
<b>Indici sulla struttura dei finanziamenti</b>	<b>31.12.n</b>	<b>31.12.n-1</b>
Quoziente di indebitamento complessivo		
Quoziente di indebitamento finanziario		
<b>Stato Patrimoniale per aree funzionali</b>	<b>31.12.n</b>	<b>31.12.n-1</b>
<b>Impieghi</b>		
Capitale Investito Operativo		
- Passività Operative		
Capitale Investito Operativo netto		
Impieghi extra operativi		
<b>Capitale Investito Netto</b>		
<b>Fonti</b>		
Mezzi propri		
Debiti finanziari		
<b>Capitale di Finanziamento</b>		
<b>Indici di redditività</b>	<b>31.12.n</b>	<b>31.12.n-1</b>
ROE netto		
ROE lordo		
ROI		
ROS		



**Relazione sulla gestione (segue)**

**Esempio (segue)**

**Fac-simile relazione sulla gestione**

Stato Patrimoniale finanziario	31.12.n	31.12.n-1
<b>Attivo fisso</b>		
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni finanziarie		
<b>Attivo circolante</b>		
Magazzino		
Liquidità differite		
Liquidità immediate		
<b>Capitale investito</b>		
<b>Mezzi propri</b>		
Capitale Sociale		
Riserve		
<b>Passività consolidate</b>		
<b>Passività correnti</b>		
<b>Capitale di finanziamento</b>		

Indicatori di solvibilità	31.12.n	31.12.n-1
Margine di disponibilità (CCN)		
Quoziente di disponibilità		
Margine di tesoreria		
Quoziente di tesoreria		

**Ambiente e personale**

Ai sensi dell'art. 2428, n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Per quanto concerne le tematiche ambientali la società ha pianificato la propria attività di investimento ambientale in una prospettiva di eco-efficienza attraverso le seguenti attività .....  
(esempio: iniziative relative allo smaltimento dei rifiuti).

I seguenti indicatori quantitativi e qualitativi, confrontati con gli omologhi valori dell'anno precedente, permettono di rilevare il miglioramento in termini d'impatto ambientale .....

Per quanto concerne il personale, la società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia. In particolare .....

Si forniscono inoltre i seguenti significativi indicatori.

**Composizione**

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Altre categorie
Uomini (numero)	0	0	0	0	0
Donne (numero)	0	0	0	0	0
Età media	0	0	0	0	0
Anzianità lavorativa	0	0	0	0	0
Contratto a tempo indeterminato	0	0	0	0	0
Contratto a tempo determinato	0	0	0	0	0
Altre tipologie	0	0	0	0	0
Titolo di studio: Laurea	0	0	0	0	0
Titolo di studio: Diploma	0	0	0	0	0
Titolo di studio: Licenza media	0	0	0	0	0



**Relazione sulla gestione (segue)**

**Esempio (segue)**

**Fac-simile relazione sulla gestione**

*Turnover*

	Numero dipendenti iniziali	Assunzioni nell'esercizio	Dimissioni/licenziamenti nell'esercizio	Passaggi di categoria +/-	Numero dipendenti finali	Dipendenti medi dell'esercizio
<b>Personale con contratto a tempo indeterminato</b>						
Dirigenti	0	0	0	0	0	0
Quadri	0	0	0	0	0	0
Impiegati	0	0	0	0	0	0
Operai	0	0	0	0	0	0
Altri	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personale con contratto a tempo determinato</b>						
Dirigenti	0	0	0	0	0	0
Quadri	0	0	0	0	0	0
Impiegati	0	0	0	0	0	0
Operai	0	0	0	0	0	0
Altri	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Altro personale</b>						
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Formazione*

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai
Ore di formazione dipendenti a tempo indeterminato	0	0	0	0
Ore di formazione dipendenti a tempo determinato	0	0	0	0
Ore di formazione altre tipologie	0	0	0	0
Incidenza costi per la formazione/fatturato	0	0	0	0

*Modalità retributive*

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai
Retribuzione media lorda contratto a tempo indeterminato	0	0	0	0
Retribuzione media lorda contratto a tempo determinato	0	0	0	0
Retribuzione media lorda altre tipologie	0	0	0	0

*Salute e sicurezza*

	Malattia	Maternità	Infortunio	Altro
Contratto a tempo indeterminato	0	0	0	0
Contratto a tempo determinato	0	0	0	0
Contratto a tempo parziale	0	0	0	0
Altre tipologie	0	0	0	0

**Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta**

Ai sensi dell'art. 2428, n. 1 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi cui la società è esposta ..... (esempio: rischi di mercato, quali concorrenza, processi tecnologici, contrazione della domanda, ecc.).

Per quanto concerne le incertezze, sono costituite da .....



**Relazione sulla gestione (segue)**

**Esempio (segue)**

**Fac-simile relazione sulla gestione**

**Strumenti finanziari**

Ai sensi dell'art. 2428, n. 6-bis del Codice Civile, con riferimento alle informazioni relative all'utilizzo da parte della società di strumenti finanziari e ai dati rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, di seguito sono esposti gli obiettivi e le politiche della società sulla gestione del rischio finanziario nonché l'esposizione della società ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.

**Attività di ricerca e sviluppo**

Nel corso dell'esercizio la Vostra società ha sostenuto costi in attività di ricerca e di sviluppo pari a circa € ..... , contro i circa € ..... dello scorso esercizio.  
In particolare, i progetti sono indirizzati .....

**Investimenti**

Gli investimenti dell'esercizio ammontano ad € ..... , di cui € ..... per immobilizzazioni materiali e immateriali, ed € ..... per immobilizzazioni finanziarie.  
In particolare, .....

**Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate**

Ai sensi dell'art. 2497 e seguenti C.C. la Vostra società esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della ..... (indicare quale/quali sono le controllate)  
ovvero

Ai sensi dell'art. 2497 e seguenti C.C. la Vostra società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società od enti.

ovvero

Ai sensi dell'art. 2497 e seguenti C.C., la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società .....

La Società ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497-bis, indicando la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza; ai sensi dell'art. 2497-bis, c. 4 C.C., nella Nota Integrativa è stato esposto un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della/e società che esercita/no l'attività di direzione e coordinamento.

Ai sensi dell'art. 2497-bis, c. 5 del Codice Civile, qui di seguito sono esposti i rapporti intercorsi con la società ..... che esercita/no attività di direzione e coordinamento e con le seguenti altre società che Vi sono soggette .....

Tipologie	Società A	Società B	Società C	Società D
<b>Rapporti commerciali e diversi</b>				
Crediti	0	0	0	0
Debiti	0	0	0	0
Garanzie	0	0	0	0
Impegni	0	0	0	0
Costi - beni	0	0	0	0
Costi - servizi	0	0	0	0
Costi - altri	0	0	0	0
Ricavi - beni	0	0	0	0
Ricavi - servizi	0	0	0	0
Ricavi - altri	0	0	0	0
<b>Rapporti finanziari</b>				
Crediti	0	0	0	0
Debiti	0	0	0	0
Garanzie	0	0	0	0
Oneri	0	0	0	0
Proventi	0	0	0	0
Altro	0	0	0	0



**Relazione sulla gestione (segue)**

**Esempio (segue)**

**Fac-simile relazione sulla gestione**

Con riferimento ai rapporti instaurati, si comunica che le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato ovvero non sono effettuate a valore di mercato per le seguenti motivazioni ....., e gli effetti che tali operazioni hanno avuto sull'esercizio dell'impresa e sui risultati sono i seguenti .....  
Le motivazioni che hanno indotto la società a uniformarsi alle direttive ricevute sono costituite da .....

**Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti**

Le tabelle sottostanti riassumono le informazioni richieste dall'art. 2428, c. 2, punti 3) e 4) del Codice Civile.

*Azioni proprie*

	Valore di inizio esercizio	Quote / azioni acquistate	Quote / azioni alienate	Altri movimenti +/-	Valore di fine esercizio
Ordinarie - Numero	0	0	0	0	0
Ordinarie - valore nominale	0	0	0	0	0
Ordinarie - % capitale corrispondente	0	0	0	0	0
Privilegiate - Numero	0	0	0	0	0
Privilegiate - valore nominale	0	0	0	0	0
Privilegiate - % capitale corrispondente	0	0	0	0	0
Altre - Numero	0	0	0	0	0
Altre - valore nominale	0	0	0	0	0
Altre - % capitale corrispondente	0	0	0	0	0
Corrispettivi	0	0	0	0	0

*Azioni o quote possedute di società controllanti*

	Valore di inizio esercizio	Quote / azioni acquistate	Quote / azioni alienate	Altri movimenti +/-	Valore di fine esercizio
Ordinarie - Numero	0	0	0	0	0
Ordinarie - valore nominale	0	0	0	0	0
Ordinarie - % capitale corrispondente	0	0	0	0	0
Privilegiate - Numero	0	0	0	0	0
Privilegiate - valore nominale	0	0	0	0	0
Privilegiate - % capitale corrispondente	0	0	0	0	0
Altre - Numero	0	0	0	0	0
Altre - valore nominale	0	0	0	0	0
Altre - % capitale corrispondente	0	0	0	0	0
Corrispettivi	0	0	0	0	0

**Evoluzione prevedibile della gestione**

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si precisa che .....

**Sedi secondarie**

Ai sensi dell'art. 2428, c. 4 C.C. si fornisce l'elenco delle sedi secondarie della società: .....

**Approvazione del bilancio**

Vi proponiamo di approvare il bilancio di esercizio al ..... così come presentato.

.....  
(L'Organo Amministrativo)



**FAC SIMILE RELAZIONE SULLA GESTIONE (COMPILABILE)**



## Assemblee online fino al 31.07.2023

L'art. 3, c. 10-undecies D.L. 198/2022 sostituisce il previgente termine del 31.07.2022 (fissato dall'art. 3 D.L. 228/2021) con il nuovo termine del 31.07.2023 per fruire della possibilità di svolgere le assemblee delle società di capitali anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (audio-video conferenza), a prescindere da diverse disposizioni statutarie.

### SOCIETÀ ED ENTI INTERESSATI

- Società a responsabilità limitata ordinarie e semplificate.
- Società per azioni.
- Società cooperative e mutue assicuratrici.
- Consorzi.
- Associazioni.
- Fondazioni.

### PROROGA

L'art. 3 D.L. 198/2022 prevede la proroga dei termini in relazione alla possibilità di continuare a svolgere le assemblee delle società di capitali per video conferenza fino al 31.07.2023.

### OGGETTO DELLA PROROGA

La disposizione fa riferimento alla data in cui l'assemblea sarà «tenuta» e non alla data in cui l'assemblea sarà «convocata»; quindi, **occorre svolgere l'assemblea entro il 31.07.2023 (non semplicemente convocarla entro quella data e svolgerla successivamente).**

- Tutte le società di capitali quindi, ma anche gli enti ed i consorzi, **anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie**, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
  - l'assemblea si svolga, **anche esclusivamente**, mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea virtuale);
  - l'intervento all'assemblea avvenga **anche mediante mezzi di telecomunicazione** (assemblea in presenza con alcuni soggetti partecipanti attraverso mezzi di telecomunicazione);
  - il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza.
- La disposizione sembra applicabile anche alle riunioni degli altri organi sociali, anche in assenza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione purché ci sia la generica disposizione statutaria prevista dagli artt. 2388, c. 1 e 2404, c. 1 c.c., che consente la partecipazione con tali mezzi (massima Consiglio notarile di Milano n. 200/2021).

- Le videoconferenze integrali **devono garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto**, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 c.c., c. 4 (Spa), 2479-bis c.c., c. 4 (Srl) e 2358 c.c., c. 6 (Cooperative).
- Ciò senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il presidente, il segretario o il notaio.

### AVVISO DI CONVOCAZIONE

- L'avviso di convocazione di **società di capitali** e cooperative, mediante un'apposita previsione, può stabilire (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che:
  - l'assemblea si svolga esclusivamente **mediante mezzi di telecomunicazione** senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;
  - **l'intervento** in assemblea sia effettuato **mediante mezzi di telecomunicazione**;
  - **il voto** sia **espresso in via elettronica o per corrispondenza**.
- L'avviso di convocazione delle assemblee delle **S.r.l.**, mediante apposita previsione, può stabilire che **l'espressione del voto** avvenga mediante il metodo della **«consultazione scritta»** o del **«consenso espresso per iscritto»**.

### RAPPRESENTANTE DELEGATO PER SOCIETÀ QUOTATE

- Nelle società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente, è possibile:
  - nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il «rappresentante designato», cui i soci attribuiscono le deleghe di voto;
  - prevedere, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.

La nomina del rappresentante designato e l'intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato è ammessa (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le società mutue assicuratrici.



**Assemblee online fino al 31.07.2023 (segue)**

**Esempio (segue)**

**Decisioni dei soci di società a responsabilità limitata**

I soci decidono	Competenza riservata all'assemblea
Sulle materie riservate loro dall'atto costitutivo.	Approvazione bilancio/distribuzione degli utili.
Su richiesta degli amministratori.	Nomina amministratori/sindaci e revisori.
Su richiesta di soci rappresentanti 1/3 capitale sociale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifiche atto costitutivo.</li> <li>• Operazioni che comportino sostanziale modifica dell'oggetto sociale e/o dei diritti dei soci.</li> </ul>
Assemblea	Con consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il metodo assembleare è inderogabile solo per:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- modificazioni dell'atto costitutivo;</li> <li>- sostanziale modifica oggetto sociale o diritti dei soci;</li> <li>- se l'atto costitutivo non prevede altro metodo;</li> <li>- se lo richiedono gli amministratori o i soci per 1/3 del capitale.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve esservi espressa previsione nell'atto costitutivo e in questo caso dai documenti sottoscritti dai soci deve risultare:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'argomento oggetto di decisione;</li> <li>- il consenso alla stessa.</li> </ul> </li> </ul>

**ASSEMBLEE  
IN VIDEO-  
CONFERENZA  
DI SOCIETÀ A  
RESPONSABILITÀ  
LIMITATA**

**Norme a regime**

**Voto per  
corrispondenza**

In merito alle cosiddette "videoconferenze" e all'esercizio del "voto per corrispondenza", il **Consiglio del notariato di Milano (massima 14/2004)**, sostiene che "Nella società a responsabilità limitata devono ritenersi ammissibili le assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione e i voti per corrispondenza alle stesse condizioni in presenza delle quali tali modalità di svolgimento delle riunioni assembleari e di partecipazione alle decisioni dei soci sono ammesse nella S.p.a. che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio".

**Video  
assemblee**

Cons.  
Notarile  
di Milano  
(massima  
200/2021)

Gli statuti delle società di capitali possono prevedere che le assemblee si svolgano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche quando non sarà più in vigore l'art. 106 D.L. 18/2022, contenente la disciplina "emergenziale", il cui termine è stato più volte prorogato.

**Clausola  
statuaria**

- Nella società a responsabilità limitata, l'adozione dei mezzi telematici e del voto per corrispondenza dovrà essere introdotta mediante **apposita clausola nell'atto costitutivo**.
- In una precedente massima approvata nel 2001, lo stesso Consiglio notarile ammetteva tale possibilità, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

**Informazione  
dai mezzi di  
tele-  
comunicazione**

- **È necessario che i mezzi di telecomunicazione assicurino al presidente dell'assemblea**, come stabilito dall'art. 2371 c.c.:
  - di accertare la regolarità della costituzione dell'assemblea;
  - di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
  - di regolare lo svolgimento dell'adunanza;
  - di consentire la partecipazione alla discussione e alla votazione in modo simultaneo;
  - di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
  - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.



**Assemblee online fino al 31.07.2023 (segue)**

**DECISIONI  
DEI SOCI  
DI SRL  
ADOTTATE  
MEDIANTE  
CONSULTAZIONE  
SCRITTA**

**Previsione  
atto  
costitutivo  
Art. 2479  
C.C.**

**Deposito  
Registro  
delle  
Imprese**

**Socio unico**

- Nelle S.r.l. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili sono affidati alla decisione dei soci che, qualora sia previsto dall'atto costitutivo, può essere adottata anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
- In tale caso, la decisione dei soci deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci.

- Come documento di approvazione del bilancio d'esercizio deve essere depositato il **"Verbale della decisione assunta dai soci"**. Tale documento deve attestare che, in una determinata data, i soci, mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta, hanno approvato il bilancio d'esercizio.
- In aggiunta a tale documento non è necessario acquisire anche i singoli consensi: **il documento ricognitivo della decisione sociale deve, infatti, segnalare che quest'ultima è il risultato delle singole adesioni, espresse per iscritto.**
- Non è equivalente alla produzione del cd. "Verbale della decisione" la semplice trasmissione dei consensi manifestati dai soci: i consensi attestano, infatti, le singole decisioni dei soci e non la **decisione sociale. Quest'ultima, invece, è ciò che deve essere documentato e presentato all'Ufficio del Registro delle Imprese.** Spetta agli amministratori curare la trascrizione nei libri sociali delle decisioni assunte.

È sufficiente allegare la copia della sua decisione.

**Esempio**

**Fac-simile di verbalizzazione della consultazione scritta dei soci**

Società .....  
Sede legale in .....  
Capitale sociale € .....  
Codice fiscale .....

**VERBALE DI COSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI**  
(oppure: Verbale di ricorso alla consultazione scritta)

**Argomento oggetto della decisione:**  
approvazione del bilancio al ..... e destinazione del risultato d'esercizio.

**Modalità di svolgimento della consultazione:**  
libera (oppure: La Società ha concesso il termine di 30 giorni per la restituzione delle dichiarazioni, con l'annotazione "visto e approvato" o "visto e non approvato" o "visto e astenuto").

**Contenuto e risultanze delle decisioni:**  
il bilancio al ....., composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, nonché la proposta di destinazione dell'utile di € ....., di cui € ..... alla riserva legale e € ..... a una riserva straordinaria, risultano approvati in data ....., con voto favorevole dei soci rappresentanti l'.....% del capitale sociale.

- Soci consenzienti:**
- Sig. ...., titolare di una quota pari al .....% del capitale sociale;
  - Sig. ...., titolare di una quota pari al .....% del capitale sociale;
  - Società ....., titolare di una quota pari al .....% del capitale sociale.

**Soci contrari:** nessuno.

- Soci astenuti:**
- Sig. ...., titolare di una quota pari al 15% del capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (oppure: L'Amministratore Unico)

..... (.....)



**FAC SIMILE VERBALIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA DEI SOCI (COMPILABILE)**



## Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore **non superiore, in ogni caso, a 180 giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, **ovvero** quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal **Notariato del Triveneto**, la **previsione statutaria del maggior termine per la convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del Codice Civile può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà**. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 Codice Civile.

### CLAUSOLA DELLO STATUTO<sup>1</sup>

Artt. 2364, c. 2 e 2478-bis, c. 1 C.C.

- Nello statuto deve essere prevista la **clausola** che stabilisce, quando particolari **esigenze** lo richiedono, la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro il termine massimo di **180 giorni**, anziché entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- La clausola statutaria può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze **relative alla struttura e all'oggetto della società** che la giustificano, potendo limitarsi a fare un **riferimento generico a tali esigenze** che dovranno, però, **sussistere in concreto** nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà.

Il differimento è sempre riconosciuto in presenza di obbligo di **consolidamento del bilancio**.

### DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione deve riconoscere le particolari esigenze, che richiedono il differimento nell'approvazione del bilancio, con una **formale delibera** che preceda la scadenza dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (R.M. 13.03.1976, n. 10/503).

La particolarità dell'oggetto sociale o della struttura sociale potrà comunque dare luogo al rinvio del termine di approvazione del bilancio per più esercizi consecutivi, costituendo un caso di rinvio "ricorrente", ogni qualvolta gli amministratori dovessero riscontrare il permanere delle condizioni particolari che rendono necessario tale rinvio.

Tali situazioni necessiteranno di una **verifica annuale, da parte dell'organo amministrativo**, circa il permanere delle condizioni che legittimano il maggiore termine di approvazione.

In tutti i casi suddetti sarà possibile rinviare l'approvazione, giustificando la proroga con il permanere della situazione di oggettiva difficoltà.

### RELAZIONE SULLA GESTIONE

o nota integrativa

- Gli amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione (art. 2364, c. 2, ultimo periodo C.C.).
- **Se la società redige il bilancio in forma abbreviata**, le indicazioni riguardanti i motivi del rinvio non potendo essere inserite nella relazione sulla gestione, **dovranno essere illustrate nella nota integrativa**.

Qualora gli amministratori omettano le indicazioni previste dalla legge e non motivino nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa il rinvio, non sarà inficiata la delibera di approvazione del bilancio, ma l'omissione comporta la **responsabilità degli amministratori** (art. 2392 C.C.) ovvero la loro revoca nel caso in cui il ritardo abbia provocato un danno per la società (art. 2383 C.C.).

### VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il **differimento a 180 giorni** sarà menzionato nel **verbale dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio**.

Nota<sup>1</sup>

**Le modifiche normative di carattere fiscale non rilevano quali esigenze per il differimento.** In questo senso, per esempio, la rivalutazione dei beni non appare legata né alla struttura né all'oggetto della società. Costituisce una deroga solo la modifica normativa che impatta in modo sostanziale sulla determinazione delle imposte quando l'organizzazione amministrativa non è idonea a fare fronte alle nuove esigenze.



**Verbale Consiglio di Amministrazione  
per differimento approvazione del bilancio**

Si propone un fac simile di verbale del Consiglio di Amministrazione per differimento approvazione del bilancio.

**Esempio**

**Fac-simile verbale Consiglio di Amministrazione per differimento approvazione del bilancio  
(in presenza)**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ....., alle ore ..... si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società ".....", presso la sede sociale in ....., Via ....., n. .... per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. **Utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria Annuale per l'approvazione del bilancio chiuso al ....., dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art. .... dello statuto sociale;**
2. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Signori:

- ..... (Consiglieri)
- ..... (Sindaci effettivi)

A norma di statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del C.d.a. il Sig. ...., il quale, accertata la presenza di tutti i componenti del C.d.a. e del Collegio sindacale, dichiara la seduta validamente costituita.

I presenti invitano a fungere da segretario della seduta il Sig. ...., che accetta.

1. **Utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria Annuale per l'approvazione del bilancio, dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art. .... dello statuto sociale.**

Il Presidente propone ai presenti l'esigenza di ricorrere alla possibilità, concessa dall'art. .... dello statuto sociale, di fruire del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio, in presenza di particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società; in particolare il Presidente fa presente che .....

Dopo un'ampia discussione e sulla base delle motivazioni esposte dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. .... dello statuto sociale, approva all'unanimità la decisione di avvalersi del maggior termine concesso dallo statuto per la presentazione dei dati di bilancio relativi all'esercizio ..... e delibera che la relativa assemblea sia convocata entro il ..... del corrente anno.

- omissis -

.....  
(Il Presidente)

.....  
(Il Segretario)



**FAC SIMILE VERBALE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE PER DIFFERIMENTO APPROVAZIONE BILANCIO (IN PRESENZA) (COMPILABILE)**



**Verbale assemblea ordinaria: approvazione del bilancio**

Si propone un fac simile di verbale di assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio.

Esempio n. 1

Fac-simile verbale assemblea per approvazione del bilancio (tenuta in audio-videoconferenza)

**VERBALE DI ASSEMBLEA TENUTA IN AUDIO-VIDEOCONFERENZA PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

L'anno ..... Il giorno ..... del mese di ....., alle ore ....., presso ....., si è riunita in forma spontanea e totalitaria (ovvero a seguito di regolare convocazione) l'assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

1. esame del bilancio d'esercizio al ..... e dei relativi documenti accompagnatori;
2. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. .... dello statuto sociale il Sig. ...., Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara e constata che:

1. l'assemblea, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19 e, da ultimo, in base alle indicazioni del D.L. 30.12.2021, n. 228, si può svolgere interamente/parzialmente in audio-videoconferenza con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma di Statuto e Codice Civile;
2. per il consiglio di amministrazione sono presenti fisicamente: ..... mentre sono collegati in audio-videoconferenza i seguenti soggetti: ..... [eventualmente] per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente ..... mentre sono collegati in audio-videoconferenza .....; partecipano all'assemblea i seguenti soci, o loro rappresentanti, costituenti il .....% del capitale sociale, di cui:
  - ..... rappresentante una quota del .....% del capitale sociale, presente fisicamente;
  - ..... rappresentante una quota del .....% del capitale sociale, collegato in audio-videoconferenza;
3. che gli intervenuti sono legittimati ad intervenire alla presente assemblea;
4. che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Quanto sopra viene altresì confermato dall'attestazione presenze che sarà sottoscritta da tutti i partecipanti e riportata in calce al presente verbale e ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, previo consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Sig. .... che conferma la Sua accettazione.

Il Presidente ricorda che l'art. 106 del D.L. 18/2020 (così come modificato dall'art. 3, c. 6 D.L. 31.12.2020, n. 183 e dal D.L. 30.12.2021, n. 228) dispone che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Peraltro, la partecipazione a questa assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è consentita anche dall'art. .... del vigente statuto sociale.



**Verbale assemblea ordinaria: approvazione del bilancio (segue)**

**Esempio n. 1 (segue)**

**Fac-simile verbale assemblea per approvazione del bilancio (tenuta in audio-videoconferenza)**

Il Presidente e il segretario identificano tutti i partecipanti, accertandosi che a ognuno sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, nonché intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascuno di essi.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità dell'assemblea in quanto regolarmente convocata (oppure totalitaria) e per le presenze di cui sopra, dichiarandosi i presenti pienamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiara la stessa valida ed atta a deliberare.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al ....., composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richiesta dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

**delibera**

di approvare il bilancio d'esercizio al ....., accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto dall'organo amministrativo, come segue:

- € ..... a riserva facoltativa;
- € ..... da distribuire ai soci in proporzione alla quota di capitale detenuta.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore ..... previa redazione, lettura e approvazione del presente valore.

.....  
(Il Presidente)

.....  
(Il Segretario)



**FAC SIMILE VERBALE ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE BILANCIO (TENUTA IN AUDIO-VIDEOCONFERENZA) (COMPILABILE)**

**Verbale assemblea ordinaria: approvazione del bilancio (segue)**

Esempio n. 2

Fac-simile verbale assemblea ordinaria: approvazione del bilancio (in presenza)

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL .....**

L'anno ..... nel mese di ..... il giorno ....., alle ore ....., in ....., presso ....., si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

1. Esame del bilancio d'esercizio al ..... e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori:

- Sig. .... Presidente del Consiglio;
- Sig. .... Consigliere;
- Sig. .... Consigliere;

i Sindaci (*eliminare se non applicabile*)

- Sig. .... Presidente;
- Sig. .... Sindaco effettivo;
- Sig. .... Sindaco effettivo;

e risulta, altresì, rappresentato in proprio e per delega l'intero capitale sociale (*ovvero precisare quota*).

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione (*ovvero*) l'Amministratore unico, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. ...., che accetta.

*(Nel caso di assemblee totalitarie)*

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

*(Nel caso di convocazione)*

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in prima convocazione dell'assemblea, convocata regolarmente a mezzo di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale n. .... del ....., e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

*ovvero*

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in prima convocazione (*ovvero specificare eventuale successiva convocazione*) dell'assemblea, regolarmente convocata a mezzo lettera raccomandata (*ovvero specificare modalità*) e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al ....., composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario, nonché dalla Relazione sulla Gestione.

*(ovvero in caso di bilancio abbreviato)*

composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

*(ovvero in caso di microimprese)*

composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle Annotazioni.



**Verbale assemblea ordinaria: approvazione del bilancio (segue)**

**Esempio n. 2 (segue)**

**Fac-simile verbale assemblea ordinaria: approvazione del bilancio (in presenza)**

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati e il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale legge la relazione dei Sindaci informando i presenti anche delle verifiche e delle considerazioni compiute dall'organo di controllo (*eliminare se non applicabile*).

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità (*ovvero indicare gli esiti della votazione*)

**delibera:**

di approvare il bilancio d'esercizio al ....., accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto dall'organo amministrativo, come segue:

- .....
- .....
- .....
- .....

*ovvero*

di destinare a nuovo la perdita dell'esercizio

*ovvero*

di coprire la perdita dell'esercizio come segue: .....

*ovvero*

di provvedere alla riduzione della perdita a meno di 1/3 del capitale sociale entro il 5° esercizio successivo, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, c. 266 L. 178/2020, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 ed in corso alla data del 31.12.2021, che permettono di non applicare gli obblighi di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter C.C. e di non operare la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C. Il Decreto Milleproroghe 2023 ha esteso il regime di sospensione delle perdite anche a quelle generatisi nel corso del 2022; il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C., è posticipato al 5° esercizio successivo.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore ..... previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

.....  
(Il Presidente)

.....  
(Il Segretario)



**FAC SIMILE VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA: APPROVAZIONE DEL BILANCIO (IN PRESENZA) (COMPILABILE)**



**Verbale assemblea ordinaria: approvazione del bilancio – S.r.l. a socio unico**

Si propone un fac simile di verbale di assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio di S.r.l. a socio unico.

**Esempio**

**Fac-simile verbale assemblea ordinaria: approvazione del bilancio S.r.l. a socio unico**

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ....., alle ore ....., presso la sede sociale di ....., Via ....., si è riunita l'Assemblea dei soci della Società "....." soc. responsabilità a socio unico per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

**1. Discussione e approvazione del bilancio di esercizio chiuso al ..... corredato dalla nota integrativa e destinazione del risultato di esercizio.**

Prende la parola l'Amministratore Unico signor ..... il quale dà atto che l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare, sebbene non formalmente convocata, essendo presente il socio ..... rappresentante il 100% del capitale sociale.

È presente inoltre la signora ..... invitata a partecipare

Viene chiamato a fungere da Segretario la signora ....., presente che accetta, e si passa alla discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

**1. Discussione e approvazione del bilancio di esercizio chiuso al ..... corredato dalla nota integrativa e destinazione del risultato di esercizio**

In merito all'ordine del giorno si dà atto a norma dell'art. 2479 e del vigente statuto sociale è compito specifico dei soci approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al ..... attraverso apposita deliberazione, da assumere secondo quanto previsto dal vigente statuto sociale e dall'art. 2479-bis C.C.

Sono state correttamente espletate dall'Organo Amministrativo tutte le disposizioni contenute nel vigente statuto sociale e nell'art. 2429 C.C. Il progetto di bilancio chiuso al ..... composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa risulta redatto nel pieno rispetto dell'art. 2423 e seguenti del Codice Civile e presenta un utile di € .....

Il bilancio viene approvato dal Socio Unico e l'utile destinato come segue:

- € ..... a riserva facoltativa.

Essendo esaurito il punto all'ordine del giorno e nessuno più prendendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore ..... previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

.....  
(Il Presidente)

.....  
(Il Segretario)



**FAC SIMILE VERBALE ASSEMBLEA SOCI S.R.L. A SOCIO UNICO (COMPILABILE)**



**Verbale assemblea deserta**

*Si propone un fac simile di verbale di assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio con convocazione andata deserta. Per affermata consuetudine si procede alla stesura del verbale di assemblea deserta, tuttavia parte della dottrina sostiene che sia superflua la verbalizzazione e sia sufficiente la menzione (della convocazione andata deserta) nel successivo verbale di assemblea per l'approvazione del bilancio.*

**Esempio**

**Verbale di assemblea deserta**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL .....**

In data ..... alle ore ....., in ....., si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'..... per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. esame del bilancio d'esercizio al ..... e dei relativi documenti accompagnatori;
2. varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. ....

È proposto alla funzione di segretario il Sig. ...., che presente, accetta.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art. 8 dello statuto, contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo e che, trascorsa un'ora dall'orario previsto, sono presenti n. .... soci su n. .... dichiara non soddisfatto il requisito del quorum costitutivo.

Tutto ciò premesso richiede al segretario di verbalizzare che l'assemblea è andata deserta e, sciogliendo l'adunanza, rinvia la trattazione del sopra indicato ordine del giorno alla seconda convocazione prevista per il ..... ore ..... presso la stessa sede.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore .....

.....  
(Il Presidente)

.....  
(Il Segretario)



[FAC SIMILE VERBALE ASSEMBLEA DESERTA \(COMPILABILE\)](#)

**Verbale assemblea ordinaria:  
approvazione del bilancio e distribuzione utili**

Si propone un fac simile di verbale di assemblea ordinaria dei soci per approvazione del bilancio e distribuzione degli utili, completo di esempio di compilazione del modello per la registrazione.

**Esempio****Fac-simile verbale assemblea ordinaria: approvazione del bilancio e distribuzione utili****VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL .....28.06.n+1.....**

L'anno ..n+1..... nel mese di ..aprile..... il giorno ..28....., alle ore ..18.00....., in ..Castel Goffredo....., presso ..sede sociale....., si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

1. esame del bilancio d'esercizio al ..anno.n..... e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti gli Amministratori:

- Sig. Mario Rossi..... Presidente del Consiglio;
- Sig. Luigi Bianchi..... Consigliere;
- Sig. .... Consigliere;

e risulta, altresì, rappresentato in proprio e per delega l'intero capitale sociale nelle persone dei Sig. Mario Rossi (per la quota del ..55..%) e Luigi Bianchi... (per la quota ..45..%).

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Luigi Bianchi....., che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al ..31.12.n....., composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

**delibera**

di approvare il bilancio d'esercizio al ..31.12.n....., accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto dall'organo amministrativo, come segue:

- € ..5.000,00..... a riserva facoltativa;
- € ..20.000,00..... da distribuire ai soci in proporzione alla quota di capitale detenuta.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore ..18.45..... previa redazione, lettura e approvazione del presente valore.

*Mario Rossi*

.....  
(Il Presidente)

*Luigi Bianchi*

.....  
(Il Segretario)



**FAC SIMILE VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA: APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DISTRIBUZIONE UTILI (COMPILABILE)**



**Richiesta di registrazione e adempimenti successivi**

Esempio

Compilazione richiesta di registrazione

		<b>RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI</b>			MOD. 69	
MODULARIO ENTRATE-007						
<b>PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO</b>						
SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI	
			REGISTRO ALTRO ERARIO		SERIE	NUMERO
			ALTRE AZIENDE		DA	A
			TOTALE		IMPORTO	
IMPORTO VERSATO						
CODICE UFFICIO	Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)		L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE		L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE	
<b>QUADRO A DATI GENERALI</b>						
ALL'UFFICIO DI: <b>Agenzia delle Entrate di Mantova</b>			Foglio N. .... / di tot. ....		N. DI REPERTORIO	
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE			DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO		DATA FINE PROROGA
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0			2 8 0 4		anno "n+1"
TIPOLOGIA DELL'ATTO			ADEMPIMENTO		USO ABITATIVO	
			<input checked="" type="checkbox"/> Pro <input type="checkbox"/> Ces <input type="checkbox"/> Ris		<input type="checkbox"/> Si	
<b>QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO</b>						
N. ORD.	CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
1	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		Alfa S.r.l.			
NOME			COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO
Castel Goffredo				M,N	Piazza Milano	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE			PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
Castel Goffredo			M,N Piazza Milano		2	
N. ORD.	CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
2	R S S M R A 7 0 E 1 6 C 1 1 8 A		Rossi			
NOME			COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO
Mario			Castel Goffredo	M,N	1 6 0 5 1 9 7 0	M
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE			PROVINCIA VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
Mantova			M,N Via delle Rose		15	
(Empty rows for additional subjects)						

Copia per l'ufficio

Conforme al modello ministeriale - www.agenziaentrate.it



